LA PRATICA
CORREZIONALE

AVANTI A' GIUDICI REGII DI CIRCONDARIO

COLLA SPECIFICAZIONE DE' DELITTI
DI LORO COMPETENZA
COLLE FORMOLE DEGL' ATTI DELLA PROCEDURA
FINO ALL' ESECUZIONE DELLA SENTENZA
COLLA NORMA PER BEN GIUDICARE
DOPO LA PUBBLICA DISCUSSIONE
E COLLE FORMOLE DI TUTTE LE SENTENZE
PER OGNI DELITTO DI CONDANNA, NON
IMPUTABILITA' E SCUSABILITA'

SECONDO LE LEGGI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DEL GIUDICE

MICHELE CORRADO.

Vacillare nos in rectis, opus esse adjutorio et directione
SEN. EPIST. 52.

NAPOLI,
DALLA TIPOGRAFIA DI NUNZIO PASCA
1829.

PREFAZIONE DELL' AUTORE.

La lunga sperienza che ho avuto nell' esercizio dell' avvocazia e della magistratura, mi han fatto conoscere il bisogno di questo lavoro per utile della studiosa gioventù, (fra la quale vi sono i miei figliuoli) incaminata nella nobile carriera del foro e della magistratura, e per utile de' cancellieri ed uscieri nella formazione de' di loro atti di rito penale.

L'opera in breve contiene quanto si trova espresso nel titolo, e nell' indice generale in fine, è scritta con metodo chiaro ed intelligibile e l' ho diviso in X. Titoli.

Nel 1. Si tratta delle cause di compenza correzionale colla specificazione di ogni delitto in particolare e sua definizione coll' articolo del testo delle Leggi. Una tale specificazione è molto giovevole alla gioventù, perchè ad un colpo d' occhio conosce quali sieno i delitti, per li quali si deve correzionalmente procedere, e la di loro definizione.

Nel 2. Si tratta della base e principio del procedimento correzionale, cioè de' rap-

porti, delle denunzie, delle querele, delle istanze del P. M.; chi può farle, chi deve farle, pene a' trasgressori; quando, dove, fra quanto tempo, ed innanzi a chi: della flagranza e del rinvio, con tutte le formole di tali atti.

Nel 3. Si tratta delle pruove in generale, cioè: della pruova generica principale e suppletoria, de' reperti: della pruova specifica, quando, come, da chi, ed in che modo debbono tali pruove farsi; degli atti di ricognizione: degli atti di affronto e loro formalità.

Nel 4. Si tratta de' mandati di deposito e di comparsa; quando possono spedirsi e come; degli interrogatorii, e della loro formalità.

Nel 5. Si tratta della libertà provvisoria e quando avrà luogo: de' modi di custodia, mandato per lo palazzo, consegna e cauzione; ordinanze di presentazione degli imputati, mandati di coazione per la pena del cauzionario, colle formole rispettive di ogni atto.

Nel 6. Si tratta della pubblica discussione e degli atti che devono precederla: domande e posizioni a discolpa: regolamento della pubblica discussione: verbale della medesima con tutti gl' incidenti, che po-

tranno elevarsi, e disposizioni del Giudice in quell'atto, colle formole dell'eccezioni ed ordinanze sussecutive, e dell'esame de' testimonii.

Nel 7. Si tratta della norma per ben giudicare dopo la pubblica discussione, cioè delle azioni umane qualificate per reati imputabili e punibili: delle azioni umane scusabili e punibili con minorazione di pena: delle azioni non iscusabili: delle azioni scusabili e non punibili; e delle azioni involontarie imputabili e punibili.

Nell'8. Si tratta delle sentenze correzionali dopo la pubblica discussione di qualunque natura, cioè di condanna, di non imputabilità, e di scusabilità colle formole complete di ogni sentenza per ciaschedun delitto, coll'elevazioni delle quistioni di fatto e di dritto, considerazioni, e dispositive corrispondenti col testo della legge inserito.

Nel 9. Si tratta de' rimedii contro le sentenze correzionali, cioè appello, rinunzia all'istanza, chi può farli, quando, dove, in che modo, e quando son' operativi, colle rispettive formole di ogni atto.

Nel 10. Si tratta dell'esecuzione delle sentenze correzionali, come debbano eseguirsi, e colle formole di qualunque atto

di esecuzione di ogni condanna di *prigionia*, di *esilio*, di *confino*, d'*interdizione a tempo*, di *malleveria*, di *pubblica riprensione*, di *ammenda* ec.

Or siccome le altre mie Opere pubblicate in materia civile, cioè: « La Guida per » ben procedere avanti ai Giudici di Circondario : Le Istruzioni teorico-pratiche » per la facile o regolare introduzione e direzione de' giudizii avanti a tutte le autorità giudiziarie colle formole degli atti » de' Patrocinatori ; e le istruzioni per gli » uscieri colle formole di ogni atto del di lor ministero. » sono state bene accolte dal pubblico per la di loro conosciuta utilità , così spero , che anche questo lavoro sia di buon grado ricevuto per la istruzione ed utilità , che se non m' inganno , contiene , od almeno per la buona volontà di voler io giovare alla gioventù per quanto m' è riuscito possibile tra le importanti e laboriose cure della carica , che sto senza riposo , esercitando.

TITOLO I.

Delle cause di competenza correzionale.

Il Codice Penale, imperante nel Regno delle due Sicilie, distingue il reato, in *misfatto*, in *delitto*, ed in *contravvenzione* art. 1, e 2. Leg. Pen.

Il *misfatto* lo punisce con pene *criminali*; il *delitto* con pene *correzionali*; e la *contravvenzione* con pene di *polizia*.

Le pene correzionali sono: La *prigionia*, il *confino*, l' *esilio correzionale*, le *interdizioni a tempo* art. 21. cit. Leggi.

Sono comuni ancora alla giustizia correzionale, l' *ammenda* e la *malleveria*, art. 29. c. Leg.

Ogni reato adunque, che vien punito con pene *correzionali*, chiamasi *delitto*. In conseguenza sono dalla giurisdizione de' Giudici Regii di Circondario i *delitti*, che nel Regno si commettono.

I delitti poi nel Codice, non possono conoscersi, che dalle pene *correzionali*, colle quali vengono puniti, poichè non sono specificatamente, e nominatamente classificati, essendovi sotto dello stesso titolo ed articolo, il *misfatto* ed il *delitto* compreso.

Quindi per utile della gioventù, e per conoscersi ad un colpo di occhio la competenza de' Giudici Circondariali nelle cause correzionali sono

classificati, e nominatamente specificati i *delitti*, colla designazione degli articoli corrispondenti del testo della Legge nell' articolo seguente.

Articolo I.

De' delitti secondo la particolare definizione delle leggi penali di competenza correzionale.

Sono delitti:

1. La pubblicazione e spaccio di armi vietate, senza permesso in iscritto della Polizia art. 150.

2. Ogni atto, che turbi o impedisca, ovvero offenda il libero e tranquillo esercizio ne' teatri, o altri spettacoli in luoghi pubblici art. 13. Real Decreto de' 7 Maggio 1821.

3. L' asportazione, o detenzione di armi vietate senza permesso in iscritto della Polizia art. 151. Leg. pen. (a).

4. Le minacce in iscritto e verbalmente articolo 161.

5. Le usurpazioni di titoli e funzioni senza eccesso art. 164.

6. Il portamento di divisa pubblicamente, e di decorazione, che non gli appartenga, e l' arrogazione di titoli di collezione Regia art. 165.

7. Gli ostacoli al libero esercizio degli altrui dritti art. 166.

8. La corruzione impiegata per ottenere od impedire i suffragii de' rappresentanti de' Comuni, e qualunque frode impiegata nello squittinio de' suffragii medesimi per cariche e per uffizii art. 167.

(a) Per tutto l'anno 1830 procedono per la sola aspettazione le G. C. Criminali, ma col rito correzionale. Real Decreto de' 12 Settembre 1828.

9. L' obbligare un' altro senza oggetto di furto, od ingiuria per preteso dritto, al pagamento di un debito, o alla soddisfazione di obbligazione qualunque, o il disturbo dal possesso ec. 168.

10. L' arresto o detenzione illegale, o sequestro della persona, liberata pria del terzo giorno, purchè fra questo tempo non si abbia dal colpevole conseguito l' intento art. 172.

11. Le ingiurie e le minacce contro un magistrato, commesse in atto delle sue funzioni, o per occasione di quell' esercizio, fuori dell' udienza del Tribunale, o G. C. art. 274.

12. La calunnia e falsa testimonianza art. 186, 189, 190, 191, 193.

13. La subornazione de' testimonii nelle materie espresse in detti articoli art. 192.

14. La corruzione de' pubblici uffiziali ed impiegati per l'assoluzione di un imputato di delitto, o di contravvenzione art. 203.

15. L' accettazione di offerte promesse, doni, esazioni ec. al di la delle somme del salario, fatto dagli uffiziali pubblici, commessi, impiegati o subalterni art. 204.

16. Lo spaccio di credito e d' influenza presso gli uffiziali pubblici art. 206.

17. L' accettazione della difesa della parte avversa fatta dall' avvocato o patrocinatore, senza il consenso del primo cliente art. 208.

18. La prevaricazione dell' avvocato o patrocinatore ne' giudizj di polizia art. 24.

19. La trascuragine, la negligenza o confidenza eccessiva degli incaricati della percezione di rendite pubbliche, delle forme stabilite nelle leggi, decreti o regolamenti art. 218.

20. La trascuragine o ritardo dell' annona in

tempo di pace per l'incetto de' generi, delle persone incaricate art. 220.

21. La turbazione della libertà con minacce ec. agli obblatori negli incanti art. 222.

22. L' abuso di autorità dopo la destituzione, interdizione o sospensione della carica. art. 226.

13. L' introduzione degli uffiziali o impiegati nel domicilio de' cittadini, fuori de' casi preveduti dalla legge art. 233.

24. Gli atti arbitrarj degli uffiziali pubblici contro la libertà individuale del cittadino, o contra i suoi diritti, senza soddisfare alle loro passioni, o privato interesse art. 234.

25. La ricezione de' detenuti dal custode senza legal mandato, o sentenza art. 239.

26. Gli atti arbitrarj de' custodi sopra i detenuti, non permessi da' regolamenti di polizia art. 240.

27. La ritenzione de' detenuti fuori de' luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni senza necessità art. 241.

28. Il rifiuto di servizio legalmente dovuto art. 242.

29. L' allegazione de' periti e testimonj di una scusa falsa per non presentarsi alle autorità, dalle quali erano stati chiamati art. 243.

30. Le mancanze degli uffiziali dello stato civile ad alcune disposizioni prescritte dalla Legge art. 244.

31. La contravvenzione de' Parrochi ec. all'articolo 81. delle Leggi civili art. 245.

32. La rottura de' suggelli, o involamento de' documenti o depositi da' pubblici archivj, senza violenza, ma che non appartengano ad individui incolpati o accusati di un misfatto, che sarebbe punito colla morte, ergastolo, o coll' ultimo grado de' ferri art. 247 e 248.

33. La negligenza de' cancellieri, archivisti, notaj, ed altri depositarj, o funzionarj per le sottrazioni, distruzioni, o involamento di processi o documenti, o altre carte, registri, ed altri effetti contenuti negli archivj o nelle cancellerie, o ne' pubblici depositi, ovvero consegnati ad un pubblico depositario, o funzionario qualunque per ragion di tal qualità art. 250.

34. La soppressione, o apertura di plichi affidati alla posta, commessa, o agevolata dolosamente dagl' impiegati delle poste art. 251.

35. La negligenza o imprudenza de' custodi nella fuga de' detenuti, che non soggiacciono a pena di ergastolo, o morte art. 254.

36. La fuga de' detenuti imputati o condannati a pena minore della relegazione art. 254. n. 1.

37. La volontaria recettazione de' condannati senza unione giusta l'articolo 256, o la recettazione delle persone contro delle quali siasi spedito mandato di arresto per misfatti suscettibili delle anzidette pene art. 260.

38. La violazione de' monumenti pubblici, eccettuati quelli dell' articolo 141. art. 261, e 262.

39. La circolazione delle monete false art. 267.

40. La non rivelazione delle fabbriche di monete false fra ore 24, da chi ne abbia avuto notizia art. 269.

41. L' uso e circolazione della carte false art. 279.

42. L' uso de' bolli falsificati, o marchi di autorità qualunque, di stabilimenti particolari, di banche e di commercio, in danno e pregiudizio di uno stabilimento particolare art. 285.

43. L' uso del bollo falso di banca o di commercio art. 184.

44. L' inavvertenza o negligenza degli uffiziali pubblici nel rilascio delle copie non vere, o di un' atto, non esistente art. 290.

45. L' uso delle carte o copie non vere e false, mentovate nell' articolo 289. art. 892.

46. La falsità de' certificati de' medici ed altri uffiziali di sanità per dispensare alcuno da qualche pubblico servizio, o contro un interesse pubblico art. 297.

47. La falsità di qualunque scrittura, non preveduta da' sudetti articoli, commessa da' privati art. 298.

48. La vagabondità, e l'improba mendicità de' regnicoli art. 302.

49. Le adunanze illecite senza permesso, e senza vincolo di segreto art. 306, e 308.

50. Le stampe de' libri senza permesso, e l' introduzione de' libri esteri, e co' quali si attacchi, il buon costume, salvo ciò ch' è disposto dagli articoli 100, e 140. art. 313, e 314.

51. La mostra, distribuzioni di canzoni, libelli, figure, o immagini, contrarie alla Religione, al Governo, o al costume art. 315. Salvo il disposto degli art. 100, e 140.

52. L' affissione di scritti stampati, disegni, o immagini, e la proclamazione senza autorizzazione art. 316.

53 I giuochi di azzardo, o di privata lotteria, stabilite senza permesso art. 318.

54. L' assicurazione sopra pegni, e le case di prestito senza autorizzazione, o. senza registro art. 319.

55. Il fallimento semplice art. 320.

56. La fabbricazione, vendita, o spaccio contrafatto a chi abbia avuta la privativa art. 322.

57. L' edizione, vendita, o spaccio dallo straniero di scritti, composizioni, disegni, pitture, o altra produzione stampata, o incisa art. 323.

58. La rappresentanza su' teatri di produzioni in disprezzo delle Leggi intorno alle proprietà degli autori art. 324.

59. La violazione de' regolamenti di amministrazione pubblica, riguardo a' prodotti e manifatture del Regno art. 325.

60 L' adulterio art. 226.

61. Lo stupro violento mancato, o tentato, ed ogni altro attentato violento al pudore art. 354, 335.

62. Il ratto della donna, senz' abusarne, restituita alla propria famiglia, o posta in luogo sicuro art. 338.

63. Ogni atto turpe, o sregolamento d' incontinenza che offenda il pubblico costume e pudore art. 345.

64. La dichiarazione non fatta all' officiale dello stato civile fra giorni tre, dalle persone che hanno assistito ad un parto art. 347.

65. Le ferite, o percosse gravi pericolose di vita, o di storpio, e lievi in persona qualunque, senza premeditazione, e senz' armi da fuoco, o proprie, eccetto de' magistrati, e delle persone indicate negli articoli 348, 349 e 353. art. 356, e 361.

66. Le ingiurie, e revelazioni de' segreti art. 365 a 371.

67. Gli omicidj involontarj, ferite e percosse involontarie art. 375, 376.

68. Le guarigioni di ferite, e medicature fatte senza darsi parte alle autorità competenti art. 392.

69. La sepoltura de' cadaveri, senza la precedente autorizzazione dell' ufiziale pubblico, e la inumazione contro i regolamenti art. 393.

70. Il nascondimento de' cadaveri morti per reato art. 394.

71. L' aborto mancato e tentato art. 398.

72. La vendita o spaccio di bevande adulterate, e nocevoli alla salute art. 400.

73. La vendita, spaccio, e trasporto di medicine in contravvenzione de' regolamenti di pubblica amministrazione art. 401.

74. L'abbandono, o esposizione de' fanciulli al di sotto di sette anni art. 403.

75. L' esposizione de' fanciulli sotto l'età di anni sette, da coloro che ne han preso cura, o che siano stati a loro affidati art. 405.

76. Il rinvenimento di un fanciullo di recente nato, e non consegnato all' uffiziale dello stato civile art. 406.

77. Il furto semplice art. 417.

78. L' alterazione e contrafazione di chiavi, e grimaldelli da chi non è del mestiere art. 425.

79. L' usurpazione, ed occupazione della cosa altrui immobile, senza violenza con animo di lucro e contro la volontà del padrone art. 426, e 428.

90. La frode semplice art. 435.

91. Il guasto, danno, o deterioramento qualunque, commesso volontariamente art. 445.

92. L' uccisione degli animali domestici, senza necessità art. 447.

93. L' inondazione delle strade, e proprietà altrui da' coloni de' molini, di fabbriche e di stagni art. 448.

94. L' incendio delle altrui proprietà mobili ed

immobili per difetto di riparazioni, negligenza ec. art. 450.

95. I contrabbandi semplici. Leg. de' 20 Mag. 1808, 13 Marzo 1806, e statuto penale de' 26 Gennajo 1810. (a)

96. I delitti funestali Leg. de' 21 Agosto 1826.

97. I matrimonj clandestinarii. Decreto de' 27. Settembre 1828.

98. Alcune contravvenzioni alle LL. Sanitarie. Statuto penale de' 13 Marzo 1820.

E finalmente ogni altro delitto punibile con pene correzionali.

TITOLO II.

Della base e principio del procedimento correzionale.

Non vi è adito, nè può procedersi a giudizio correzionale; se non dietro *rapporto*, *denunzia*, *querela* della parte offesa, o del Pubblico Ministero, *flagranza*, o *rinvio* dalle autorità superiori articoli 33, 39, 40, 51, 350, 351. Leg. di Procedura penale.

Però il *rapporto*, la *denunzia* e l'atto di *flagranza* pei delitti di azione privata, non potranno servire di base al procedimento correzionale, senza la querela della parte offesa art. 38. c. Leg.

(a) La competenza per tali cause è limitata a' Giudici de' Capi distretti, ed a quelli dove risiede la Dogana di 1. Classe. Leg. de' 20 Dicembre 1826.

Articolo II.

De' rapporti.

SOMMARIO

1. Cosa siano e come debbano farsi.
2. Chi deve farli, ed a quali autorità.
3. Fra quanto tempo.
4. Pena a' trasgressori.
5. Formola del rapporto di ogni uffiziale pubblico.
6. Formola del rapporto de' cerusici, ed altri uffiziali di sanità.

1. Si dice rapporto tutto il fatto criminoso, che si scrive in carta comune da quelle persone chiamate dalla legge. Il rapporto deve contenere tutto l'accaduto in contravvenzione alla legge, il luogo, il tempo, le persone, i mezzi, e tutte circostanze, che l'hanno preceduto, e l'accompagnano.

2. Le persone chiamate dalla legge: sono: *ogni autorità, ogni uffiziale pubblico, ogni professore di arte o mestiere, che nell' esercizio delle sue funzioni acquista notizia di un reato*; *i medici, i cerusici, ed ogni altro uffiziale di sanità, comprese le levatrici art.* 24, *e* 25. *c. Leg. di Proced. pen.*

Debbano farsi alle autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria del luogo e Circondario, dove il delitto sia stato commesso c. art. 24.

3. Debbano farsi i rapporti almeno fra le ore 24 dal commesso delitto art. 392 c. Leg. pen.

4. I contravventori saran puniti da uno a 10 ducati c. art. 24; ed i medici, cerusici, ed al-

tri uffiziali di sanità fino a duc. 50 di ammenda correzionale c. art. 392.

5. Formola del rapporto scritto del supplente del Comune, o del Sindaco, dove non vi è supplente.

Polizia giudiz. del Comune *Parghelia li*

Sig. Giudice

Oggi alle ore . . . Francesco N. figlio de' conjugi R. C. di professione sartore, calzolajo, contadino ec. ha riportato una ferita nel braccio a colpo di bastone, pietra ec. dal di lui compaesano B; figlio de' conjugi S. D. di professione . . . ambedue qui domiciliati, perchè il primo proferì delle ingiurie contro del secondo, di ladro ec. dietrò delle quali vennero ad un attacco di parole fra loro, e ciò per causa di erbaggi ec. che il ferito si avea pascolato nel fondo di Antonio, da cui Francesco venne rimproverato per lo danno. Ho fatto assodare la pruova generica della ferita, la quale è stata giudicata pericolosa di vita e di storpio per gli accidenti: (ovvero) di vita (ovvero) lieve, ed ho ricevuto la dichiarazione dell' offeso, che col presente rapporto le rimetto per l' uso di giustizia.

Il Supplente Com.
N. N.

Al Sig. Giudice Regio
del Circondario di . . . .

Formola del rapporto de' cerusici, medici, ed altri uffiziali di sanità.

Tropea li 18

Signor Giudice

Ieri sera alle ore . . . fui chiamato in casa del Sig. N., domiciliato nel Casale di . . . . dove ritrovai giacente sul letto il di lui figlio Domenico, il quale tenea due ferite nell' omoplata sinistra, cagionate a mio giudizio poche ore prima del mio arrivo, da istrumento pungente e tagliente, e l' ho medicato secondo le regole dell' arte. Rapporto alla sua autorità tutto ciò per atto di mio dovere e per l' uso di giustizia.

Il Cerusico.
N. N.

Al Sig. Giudice Regio
del Circondario di . . . .

Articolo III.

Delle denunzie.

SOMMARIO

1. Cosa siano, ed a chi debbano farsi.
2. Chi può farle.
3. Fra quanto tempo.
4. Formola della denunzia scritta.
5. Formola della denunzia verbale, quando il denunziante non sa scrivere.

1. Le denunzie sono la manifestazione di un delitto che si è veduto, o inteso commettere, agli agenti di polizia giudiziaria, e sono assimilate per questo riguardo, a' rapporti.

2. Possono farsi da ogni cittadino, quantun-

que non abbia ricevuto offesa. art. 27. c. Leg. P. P. Debbano farsi in iscritto e firmate da chi le fa, o da un suo procuratore speciale con mandato in atto autentico, che resterà unito alla denunzia art. 30, e 41. c. Leg.

3. Le denunzie possono farsi fino a' due anni dal dì del commesso delitto, e pria della prescrizione art. 615. c. Leg.

4. Formola della denunzia in iscritto.

Tropea li

Signore

Ieri verso le ore . . . accadde in questo luogo il seguente delitto : (si descrive il fatto successo) *Io come cittadino, amante della giustizia, e per essere puniti i rei, che violano le leggi, le denunzio tutto l' accaduto per sua intelligenza, denotandole anche i testimonj presenti all' atto che sono* : (si descrivano)

S. S.

Al Sig. Giudice Regio di . . . .

5. Formola della denunzia verbale, quando il denunziante non sa scrivere.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . in Tropea.

Innanzi a noi N. N. Giudice Regio del Circondario di . . . . assistiti dal nostro Cancelliere C. . . . . . Si è presentato volontariamente. M. M. figlio di . . . . di anni . . . di professione . . . . , domiciliato nel Comune di . . . . . e ci ha denunziato il seguente delitto (si descrive il fatto che si denunzia con tutte le circostanze, e designazione delle pruove).

D. Se il fatto denunziato sia vero, e come lo ha presentato.

R. affermativamente.

Di una tal denunzia si è da noi disteso il presente atto, che abbiamo col nostro Cancelliere sottoscritto per avere il denunziante dichiarato di non sapere scrivere.

F. del Giudice.

F. del cancelliere.

Articolo IV.

Della querela.

SOMMARIO.

1. Cosa sia,
2. Chi può farla, e chi non può farla,
3. Fra quanto tempo e contra di chi è operativa,
4. Innanzi a quale autorità dee farsi,
5. Cosa dee contener la querela,
6. Formola della querela.

1. La querela è quella lagnanza ed istanza, che la parte offesa da qualunque reato, rappresenta ed espone innanzi agli agenti di polizia giudiziaria per la punizione de' colpevoli art. 33. c. Leg. di Proc. Pen.

2. Qualunque persona che riceve offesa da un' altra può esporre querela per la punizione del colpevole, e pei danni ed interessi, se ne abbia ricevuto c. art. Però il querelato non può recriminare al querelante se non si trovi presente al giudizio e nell' atto del suo primo interrogatorio,

art. 103. Leg. de' 20. maggio 1808 su i delitti e sulle pene.

Il marito può far querela per le offese alla moglie;

L' ascendente pei suoi discendenti, che sono sotto la sua potestà; ed il tutore pei minori sottoposti alla sua tutela. Art. 34. c. Leg.

Può esporsi la querela dalla parte offesa personalmente, o per mezzo di proccuratore speciale munito di procura in forma autentica, la quale resterà annessa alla querela c. art. 30, e 41. c. Leg.

Non possono far querela in via penale, gli ascendenti, i discendenti, o affini nella stessa linea, i conjugi i collaterali in secondo grado fra loro per sottrazioni, o danni ricevuti ec. giusta l'art. 455. Leg. pen.

3. La querela si può fare fino a' due anni dal giorno dell'offesa, e pria che l'azione sia prescritta art. 615. c. Leg. p. p. È operativa contro dell' imputato e contro i socj. Ministeriale de' 4 marzo 1820.

4. Deve farsi avanti a' Giudici Regii del proprio Circondario, od innanzi a' loro supplenti de' comuni, o sindaci dove non vi esistano supplenti, ed innanzi ad ogni funzionario di polizia giudiziaria art. 9. c. Leg.

5. La querela dee contenere il fatto e tutte le sue circostanze di azione, di tempo e di luogo. Non può dividersi in differenti atti ancorchè contenesse diversi delitti. Leg. de' 20 maggio 1808 art. 102.

6. Formola della querela.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . in . . .

Innanzi a noi Giudice regio del Circondario di . . . . o supplente comunale di . . . . . assistiti dal nostro cancelliere, si è presentato

volontariamente Gaetano B. figlio . . . . di anni . . . di professione . . . . domiciliato in . . . ed ha dichiarato quanto segue: (si dettaglia il fatto criminoso). *Quindi ha espressamente fatto istanza per la punizione del colpevole a norma delle leggi penali. Si è costituito parte civile per li danni ed interessi, che ha ricevuto dal delitto* (ovvero) *si ha riserbata l' azione civile* (ovvero) *vi ha rinunziato. Per pruovare l' esposta querela ha dato per testimonj le seguenti persone*: (si descrivano).

Datagli lettura della presente dichiarazione e querela, l' ha sottoscritto con noi e col nostro cancelliere (ovvero) *avendo dichiarato di non sapere scrivere, l' abbiamo noi sottoscritto col nostro cancellliere.*

,, *Firma del querelante*
,, *Firma del Giudice*
„ *Firma del cancelliere* (*a*).

(a) Se nell' atto della querela non si è domandata la punizione del colpevole dovrà essere il querelante avvertito che fra le ore 24 dovrà domandare la punizione o rinunziarvi. Se non ritornerà a domandar la punizione, s' intende di avervi rinunziato, e non potrà andarsi innanzi articolo 43. Proc. pen.

Articolo V.

Delle istanze del Pubblico Ministero.

SOMMARIO.

1. Per quali delitti può farle.
2. Quando dee farle.
3. Fra quanto tempo.
4. Formola dell'istanza del Pub. Minist.

1. Il Pub. Minist. può far querela pei delitti che pervengono a sua notizia, e che sono designati nell' articolo 39 delle leggi di Proc. penale, indipendentemente dalla querela della parte offesa, e senzachè vi sia bisogno della querela di questa. In tali casi si procede *ex officio* dal Giudice, e ad istanza del Pub. Ministero.

2. Appena viene in notizia del Giudice un delitto, che non ha bisogno della querela della parte privata, immediatamente ne prende conoscenza, ed apre il procedimento correzionale contro del colpevole *ex officio*.

3. Può ben esercitare la sua azione fino a' due anni dal dì del commesso delitto, e pria della prescrizione cit. art. 615. Proc. pen.

4. Formola della istanza del Pub. Ministero.

L' anno .... il giorno .... del mese di ... in .....

Il Pub. Minist. accusa N. N. figlio de' conjugi .... contadino domiciliato in .... per aver commesso il seguente delitto : (si descrive il fatto con tutte le circostanze, come nella formola della querela).

In conseguenza domanda che si proceda contro del colpevole correzionalmente e dona per testimonii le seguenti persone : *M. N. C.* ec.

N. Giudice Regio
M. Canc.

Articolo VI.

Della flagranza.

SOMMARIO.

1. Quando s'è il caso di flagranza.
2. Formola dell' atto di flagranza.

1. Si dice flagranza, quando una persona sia sorpresa o in atto che sta commettendo il delitto o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino, e fino al circuito di sei miglia dal luogo del delitto, e fralle ore 12 secondo il parere de' giureconsulti, sia sorpreso colle armi, cogli effetti, o cogli istrumenti, che facevano presumere di esser' egli l' autore, o il complice del delitto art. 50 c. Leg.

2. Formola dell' atto di flagranza.

L' anno . . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . . in . . . .

Noi B. C. Sargente, e Caporale ec. *della Gendarmeria Reale, trovandoci per oggetto di servizio in questo Comune, nell' atto, che stavamo passando per la contrada . . . . abbiamo inteso delle grida o de' pianti, per cui subito siamo accorsi, e nel giungere abbiamo trovato, un' uomo con un' accetta in mano che stava vibrando de' colpi sopra di un' altro, e gli avea cagionato due ferite nel braccio, dalle quali scaturiva del sangue. Noi immediatamente abbiamo proceduto all' arresto di detto individuo, e gli abbiamo tolto l' accetta, che teneva in mano tutta insanguinata.*

In seguito abbiamo inteso la persona offesa, che ha detto chiamarsi F. C., e che ci ha di-

chiarato di essere stato ferito da M. M. per cui intendeva di dargli querela.

Abbiamo dopo richiesto l'incolpato del suo nome, il quale ha risposto chiamarsi . . . . Finalmente abbiamo condotto l'arrestato innanzi al Giudice Regio del Circondario di . . . . al quale abbiamo dato conoscenza dell' avvenimento, e de' mottivi dell'arresto, consegnando l'arrestato al medesimo funzionario, e l'accetta insanguinata. L'accetta è lunga ec. *larga* ec. (si descrive).

Il Giudice ha proceduto subito all' interrogatorio dell' arrestato, e dopo ci ha consegnato l' ordine di tradurre l' arrestato medesimo nelle prigioni di questo circondario, dove l' abbiamo tradotto, con averne ritirato dal custode il dovuto ricevo.

Fatto e chiuso ec.

Firme.

Qualunque altro atto di flagranza sarà regolato non questo modello ed a norma dell' articolo 50 e seguenti delle Leg. di Proc. Pen.

Articolo VII.

Del rinvio delle cause correzionali dalle autorità Superiori.

Quando dalle autorità superiori sarà rinviata la causa al Giudice correzionale, la decisione del rinvio è la base del procedimento. Ciò accade quando l' istruzione sarà stata compilata in linea criminale, o su di un reato di dubbia natura, o

per altri motivi, e che la G. C. abbia dichiarata la sua incompetenza, rimettendo la causa al Giudice Circondariale per procedere secondo le sue attribuzioni.

TITOLO III.

Delle pruove in generale ne' delitti.

Articolo VII.

Della pruova generica nelle cause correzionali.

SOMMARIO.

1. Cosa sia e di quante maniere.
2. Qual'è l'ingenere principale e di fatto permanente.
3. Qual' è l'ingenere suppletorio e di fatto transitorio.
4. In quali delitti è necessaria la pruova generica.
5. Quando deve assodarsi ed in che modo l'ingenere principale.
6. Quali periti devono adoperarsi.
7. Come deve assodarsi l'ingenere suppletorio
8. Formola dell' ordine a' periti, e citazione,
9. Formola dell' ingenere principale e di fatto permanente in forma di dichiarazione.
10. Formola dello stesso per via di rapporto
11. Formola dell' ingenere suppletorio e di fatto transitorio.

1. La pruova generica ne' delitti è la verifica dell' esistenza e certezza del delitto commesso, e chiamasi *ingenere*. Questo è di due maniere. Altro è *principale*, ed altro è *suppletorio*.

2. Il *principale* si è quando vi esista il sog-

getto materiale del delitto, e puolesi riconoscere, descrivere i caratteri, l'istrumento adoperato, ed il modo, come un tale istrumento abbia potuto produrre l'effetto art. 55. c. Leg.

3. L'ingenere suppletorio si è, quando il soggetto materiale su cui si è commesso il delitto, non più esista, o per qualunque causa non possa essere sotto gli occhi dell'uffiziale di polizia giudiziaria; se non abbia lasciato tracce permanenti e visibili, e se tali tracce sieno state in qualunque modo distrutte art. 56. c. Leg.

La pruova generica è stabilita ed ordinata dalla legge pei delitti, de' quali si deve compruovare la di loro esistenza, cioè di essere stati effettivamente commessi. *Nisi constat hominem esse occisum, non haberi de familia quaestionem. L.* 1. *ad S. C. Sillan.*

4. E' perciò necessaria nelle ferite, nelle percosse, nel taglio di alberi, devastazioni, rotture di aquedotti, demolizioni di fabbricati, falsificazioni di carte, firme ec. rottura di termini, usurpazioni di terreni, furti ec. e simili.

5. In tali casi per assodarsi la pruova generica dell'esistenza del delitto commesso è necessario che l'uffiziale di polizia giudiziaria, senza perdita di tempo vi accorra subito sul luogo del delitto, per assicurare la pruova generica per mezzo di due o più periti di quell'arte analoga alla conoscenza del fatto o sia delitto commesso art. 64. c. Leg.

6. Trattandosi di riconoscere ed osservare le ferite e le percosse, dovranno adoperarsi i cerusici e medici: per li tagli di alberi, danni ne' campi, rimozioni di termini usurpazioni di terreni, ec. dovranno adoperarsi i periti di campagna: per le

demolizioni di fabbricati, acquedotti di fabbrica ec. dovranno adoperarsi i fabbricatori: per le rotture o scassazioni di porte, finestre, e simili, dovranno adoperarsi i falegnami: per le rotture di chiavi, chiusure di ferro, e simili, dovranno adoperarsi i ferrari; per le falsità di carte, firme ec. dovranno adoperarsi i calligrafi notaj ec. avendosi sempre riguardo all' oggetto che dovrà riconoscersi, ed alle persone, che possono aver conoscenza, e darne giudizio.

7. Quantevolte poi non più vi esista il soggetto materiale del delitto per essere stato involato, distrutto o nascosto, l' ingenere è suppletorio, e dovrà assodarsi per mezzo di testimonj, che deponessero dell' esistenza del soggetto pria dell' involamento, del tempo e modo come fu involato, nascosto o distrutto. I testimonii in questi casi dovranno esser' esaminati con giuramento, e nel numero almeno di quattro art. 69. c. Leg.

8. Formola dell' ordine a' periti e testimonii.

Noi M. C. Giudice Regio del Circondario di . . . . o supplente giudiziario del Comune di. . .

Ordiniamo e comandiamo all'usciere N. N. di citare le sotto notate persone a presentarsi innanzi a noi nel locale di questa Regia Giustizia nel giorno . . . dell'andante mese alle ore. . . per essere intesi su di affari, che interessano la giustizia penale e ciò sotto le pene prescritte dagli articoli 82, *e* 83 *delle leggi di Procedura penale; salve le pene maggiori prescritte dall'articolo* 243 *delle leggi penali.*

Dal nostro Giudicato Regio li . . .

Firma del Giudice.

Firma del Cancelliere

Persone da citarsi.

(Si descrivono)

9. Formola dell' ingenere principale e di fatto permanente in forma di dichiarazione.

L' anno . . . il giorno . . . del mese . . . nel luogo . . .

Noi M. C. Giudice Regio del Circondario di . . . assistiti dal nostro Cancelliere, volendo procedere allo stabilimento della pruova generica delle ferite, riportate dal nominato BB, ci siamo quà conferiti nella casa di esso B., unitamente ai Cerusici Signori M. C., e D. N., che dietro nostr' ordine si son presentati. Ed avendo ritrovato detto B. ferito sul letto, abbiam' ordinato a' periti di prestare nelle nostre mani il giuramento, di procedere all'osservazione delle ferite, e quindi farne la di loro dichiarazione, o rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza. I medesimi periti hanno adempito al giuramento ordinato, e dopo han proceduto alle di lor' osservazioni, ed operazioni, dopo delle quali ci han dichiarato quanto segue:

I periti hann' osservato che detto B. B. tiene due ferite, la prima nel luogo . . . . . larga, profonda ec. *la seconda nel luogo* ec. . . . . . *e l' han creduto ambedue cagionate da corpo contundente, come sia bastone* ec. *e poche ore prima della lor' ossservazione, e concordemente l' hanno giudicato pericolose di vita per gli accidenti, (ovvero) senza pericolo* ec.

Di tutto ciò abbiamo redatto il presente processo verbale, ch' è stato sottoscritto da' cerusici, da noi, e dal nostro cancelliere.

Firme de' periti
F. del Giudice.
F. del cancelliere.

Se poi i periti diranno di farne rapporto scritto, il verbale di giuramento si chiuderà nel seguente modo:

Dietro delle quali osservazioni, i periti ci han fatto il rapporto, che si alliga al presente verbale.

» *Di tutto ciò abbiamo fatto e disteso ec.* (*come sopra*).

Ogni altro ingenere principale e di fatto permanente potrà farsi e redigersi a norma della precedente formola, variandosi ec.

10. Formola dell' ingenere principale per via di rapporto.

Tropea li . . . .

Signor Giudice

In esecuzione de' suoi ordini di questa data, e dietro il giuramento che abbiamo prestato nelle sue mani per procedere alle nostre osservazioni sulle ferite riportate da BB., e di farne la nostra dichiarazione o rapporto, e dare il nostro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza, abbiam, osservato il detto individuo, ed abbiam rilievato quanto segue (si descriveranno le ferite con tutta esattezza, precisandosi la larghezza, profondità ec. tempo approssimativo ec.)

Tutte le sudette ferite, l'abbiamo giudicate, come le giudichiamo concordemente cagionate da' istromento contundente ec. *e pericolose di vita per gli accidenti* (*ovvero*) *lievi* ec. ec. *e senza pericolo.*

Firma de' Cerusici.

10. Formola dell' ingenere suppletorio e di fatto transitorio.

L'anno . . . il giorno . . . del mese . . . in . . . Innanzi a Noi N. C. Giudice Regio del Circondario di . . . assistiti dal nostro Cancelliere, dietro nostr' ordine, si sono presentati i seguenti individui :

1. Domenico B.
2. Francesco C.
3. Antonio D.
4. Giuseppe E.

I quali ci hanno esibito la copia della citazione ricevuta per ciascheduno.

Noi pria di tutto, l' abbiamo avvertito di parlar senza timore, e rammentato l' obbligo di dire il vero innanzi alla giustizia per non offendere l' innocente, o per non garentire il reo, e dopo, avendo fatto allontanare gli ultimi, e rimasto il primo, fuori la presenza di qualunque persona estranea, l' abbiamo interrogato nel seguente modo :

D. Qual' è il vostro nome, cognome, padre, età, professione, e domicilio?

R. Mi chiamo F. C., figlio di . . . . . di anni . . . sartore domiciliato in . . . .

D. Siete voi familiare di B. C., e di F. D. (imputato, ed offeso) siete parente o affine de' medesimi, ed in qual grado?

R. Sono indifferente, e non ho alcun rapporto colle nominate persone.

D. Giurate di dire la verità, e di fare la vostra dichiarazione, e di dare il vostro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza?

R. Lo giuro (alzando la mano destra)

D. Cosa sapete del cane ucciso del Sig. M.

N. da due mesi a questa parte nel vostro Comune a colpi di accetta, da chi e per quale causa?

R. Signore, due mesi addietro per quanto mi ricordo, passando d' innanzi la casa del Sig. M. N. verso le ore 23 circa, mentre mi ritirava nella mia casa dalla campagna, viddi un passo distante dal muro della di lui casa morto a terra un cane bianco, che conobbi essere dello stesso Signore M. N. perchè più volte con lui lo viddi cacceggiare, e che era un bravo cane di caccia del valore di doc. 8. per averlo tanto comprato due anni addietro in mia presenza da F. G. A tale vista ne intesi del dispiacere, ed avendo guardato con attenzione il cane morto, osservai, che teneva due larghe ferite, una sulla testa, ed un' altra sopra la spalla destra, che giudicai, siccome giudico, cagionate d' accetta o simile istrumento, e che il cane per tali ferite rimase estinto. La mattina seguente poi, passando di nuovo per la medesima strada di buonora, più non viddi il cane nel luogo, dove la sera antecedente l' avea veduto, e sospettai di essere stato sotterrato, gettato nel mare, o divorato d' altri animali. Dippiù la sera susseguente per la medesima strada m' incontrai col padrone del cane, ed il viddi troppo dispiaciuto, che si lamentava della uccisione del cane, e perchè gli era stato involato nella notte dell' uccisione, e che non avea potuto appurare dov' era stato nascosto, o sepolto, per far assodare la pruova generica e per far punire l' uccisore. Nulla poi mi costa chi l' uccise e per quale causa, nè dal padrone intesi nominare alcuna persona.

Letta al testimone la sua dichiarazione, l' ha sottoscritto con noi e col nostro cancelliere.

F. del testimone
F. del Giudice
F. del cancelliere

Introdotto il secondo testimone, ed interrogato come il precedente del suo nome ec.

R. Mi chiamo S. R. figlio ec. Indifferente alle parti.

D. Giurate di dire la verità e di fare la vostra dichiarazione, e di dare il vostro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza?

R. Lo giuro ec.

D. Cosa sapete del cane ucciso due mesi addietro, del Sig. M. N. nel vostro comune a colpi di accetta, da chi e per quale causa?

R. Sig. Giudice, mi ricordo benissimo, che circa due mesi addietro verso le ore 23, se non erro, mentre mi ritirava in casa da una passeggiata, passando dinanzi la casa di detto Sig. M. N., viddi in poca distanza del muro della stessa, il di costui cane di caccia bianco ucciso con due larghe ferite, una sulla testa, e l' altra sopra la spalla destra, che giudicai, come giudico causate da colpi di accetta o altro simile istrumento, perchè larghe e profonde, e vi assicuro, che mi dispiacque della morte di tale animale, poichè era un bravo cane di caccia e di Lepri specialmente, per averlo io più volte veduto cacceggiare in campagna. Il padrone l' aveva comprato duc. 8. due anni addietro in mia presenza da F. G. Nella mattina seguente, passando io di nuovo per la medesima strada e di buonora, non vid-

di più il cane in quel luogo, e sospettai, che era stato sepolto, ovvero gettato nel mare. Nel secondo giorno, essendomi incontrato col padrone dell' animale ucciso, mi estrinsecò il di lui gran dispiacere per l' uccisione e perdita del cane, e che non avea potuto sapere dove l' aveano gettato o sepolto per fargli prendere l' ingenere, e per far punire l' uccisore, se potev' appurarlo. Non mi costa poi chi l' abbia ucciso.

Letta al testimone la sua dichiarazione, l' ha sottoscritta con noi e col nostro cancelliere.

F. del Testimone
F. del Giudice
F. del Cancelliere

Le altre dichiarazioni de' testimonj si faranno nello stesso modo, variando ec.

Ogni altro ingenere suppletorio e di fatto transitorio potrà formarsi e regolarsi giusta la precedente formola.

Articolo IX.

De' Reperti.

SOMMARIO

1. Come si deve procedere ne' reperti.
2. Formola del reperto.

Quando l' uffiziale di polizia giudiziaria viene in conoscenza, che il soggetto materiale del delitto vi esista, o che possa indicare l' esistenza, o ne mostri le reliquie, o che ne sia stato l' istrumento, il mezzo, o il prodotto, o che serva

alla pruova così del corpo del delitto, come dell' autore ec. è il caso dell' atto, che si chiama *reperto*. Art. 60. Leg. di Proc. pen; come per esempio nella uccisione del cane colla scure veduta in mano dell' uccisore insanguinata, e portata nella di lui casa dopo l' uccisione: nel furto di qualche oggetto, trasportato dal ladro nella propria casa od in altro luogo, o sopra del medesimo sorpreso ec.

1. In tali casi l' uffiziale di polizia dovrà subito trasferirsi nel luogo, dove l' oggetto si trovi unitamente al cancelliere, a due periti di quell' arte, professione o mestiere, de' quali ne abbiam fatto parola nell' art. VIII. n. 3, ed a due testimoni almeno, uniformandosi esattamente al prescritto degli articoli 65, a 74. di dette Leggi di P. P.

2. Formola del Reperto, e visita domiciliare.

L' anno. . . il giorno. . . del mese di . . . in questo comune, luogo . . . . alle ore . . .

Noi M. C. Giudice del Circondario di . . . assistiti dal nostro cancelliere, dietro notizia avuta che la scure, colla quale fu ucciso il cane del Sig. M. N. già involato, fu veduta insanguinata nell' atto dell' uccisione in mano dell' uccisore, e che l' abbia nascosto dentro la di lui casa, pagliajo, giardino, fosse, ec. ci siamo quà immediatamente conferiti nella casa di . . . . , dove abbiam trovato la di lui moglie, nominata A. C.

Noi pria di dar principio alla visita domiciliare, abbiam fatto venire ad assisterci i periti F. C. ed R. R. e B. B. testimonj, i quali dietro nostro ordine hanno giurato di procedere

alle osservazioni ordinate, ed a far la di loro dichiarazione, e dare il di loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza, ed in seguito abbiamo interpellato la detta A. B., se vi era il di lei marito nel Comune per chiamarlo ad assistervi nella visita, che andavamo a fare, ed avendoci risposto che si trovava assente dal Comune, abbiamo a lei ordinato di assisterci.

Entrati nella casa suddetta, consistente in una sola camera, e fatte varie diligenze e perquisizioni, nulla si avea potuto rinvenire degli oggetti, de' quali andavamo in cerca. Alla fine, diligenziando dentro un cestone pieno di granone, si è rinvenuta l' accetta, della quale andavamo in cerca e tutta insanguinata. In quest' atto abbiam domandato alla moglie di A. B. chi avea nascosto l' accetta nel granone, perchè si trovava insanguinata, e perchè si era nascosta? Ci ha risposto, che nulla sapea.

I periti e testimonii presenti al rinvenimento, l' hanno osservato e misurata e ci han dichiarato quanto siegue:

Che l' accetta è tagliente, larga nella parte del taglio sei dita, lunga col manubrio palmi tre, insanguinata fino a sei dita del manico con sangue condenzato di fresco secondo il loro giudizio da un giorno avanti, e sono stati concordemente di parere, che l' accetta trovandosi in tal modo insanguinata, e nascosta, ha dovuto essere usata su qualche animale per ferirlo, od ucciderlo.

Dietro di ciò abbiamo involto dentro una tela l' accetta, legandola con funicella in presenza della parte assistente de' periti e testimo-

ni ; sigillandola in tre parti col sigillo di questo Giudicato con cera lacca rossa , apponendovi sulla stessa le firme de' periti e testimoni , la nostra e del nostro Cancelliere , avendo la detta A. B. dichiarato di non sapere scrivere.

Di una tale operazione si è fatto e disteso il presente processo verbale , che viene sottoscritto da' periti e testimonii , da noi e dal nostro Cancelliere oggi sudetto giorno mese ed anno come sopra.

F. de' Periti
F. de' Testimoni
F. del Giudice
F. del Cancelliere

Qualunque altro atto di reperto , potrà regolarsi con tale formola.

Articolo X.

Della pruova specifica.

SOMMARIO

1. Atti che debbano precedere all' esame de testimonj.
2. Formola dell' ordine che dee precedere.
3. Formola del verbale di esame.
4. Formola dell' atto di ricognizione.
5. Formola dell' atto di affronto.
6. Formola del mandato di accompagnamento de' periti e testimoni contumaci.

1. Dopocchè si viene in notizia del delitto commesso per le vie, che abbiamo additato nel Titolo II ; l' uffiziale di polizia giudiziaria passerà

ad esaminare i testimonii designati ne' rapporti, denunzie o querele, e chiunque altro crederà opportuno per lo scuoprimento della verità, ricevendo le dichiarazioni di quei testimonj specialmente che possono indicare le prime notizie del delitto commesso per non disperdersi, e per dare quelle provvidenze di giustizia che crederà convenevoli al caso art. 75, e 76. P. P.

2. Deve precedere all' esame un' ordinanza e citazione de' testimonii giusta la formola data nell' articolo VIII. n. 4.

3. Formola del verbale di esame.

L'anno. . . il giorno. . . del mese... in Tropea Innanzi a noi M. N. Giudice Regio del Circondario di . . . . assistiti dal nostro Cancelliere dietro nostr' ordine si sono presentati:

1. *Francesco B.*
2. *Domenico C.*
3. *Antonio T.*

I quali ci hanno esibito la copia della citazione, ricevuta per ognuno.

Noi prima di dar principio all' esame, li abbiamo avvertito di parlar senza timore, e rammentato l' obbligo di dire il vero innanzi alla giustizia, per non offendere l' innocente, e per non garentire il reo, abbiamo fatto allontanare gli ultimi, e rimasto il primo nella camera degli esami, e fuori la presenza di qualunque persona estranea, l' abbiamo interrogato nel seguente modo:

D. Qual' è il vostro nome cognome, padre, età, professione e domicilio?

R. Mi chiamo ec. (tutte le altre dichiarazioni si faranno uniformemente alla precedente variandosi ec.)

4. Formola dell'atto di ricognizione.

Quando si tratta di doversi riconoscere un oggetto appartenente al delitto per la sua identità, o per assicurarsi la verità di un fatto, si procederà nel seguente modo:

L' anno . . il giorno. . . del mese di. . . nel luogo di

Noi M. C. Giudice Regio del Circondario di . . . assistiti dal nostro Cancelliere, volendo procedere alla ricognizione della scatola di argento, candeliere, orologio ec. sorpreso nella persona dell' imputato F. C. nel giorno. . . abbiamo situato detto oggetto fra tre altri simili e consimili sopra di un tavolino, e quindi abbiam fatto entrare il testimone B. A., a cui dopo di averlo avvertito di parlar senza timore, e rammentatogli l' obbligo di dire la verità, gli abbiamo fatto le seguenti interrogazioni:

D. Qual' è il vostro nome, cognome, padre, età, condizione e domicilio?

R. Mi chiamo ec.

D. Giurate di dire tutta la verità, null' altro che la verità?

R. Lo giuro (alzando la mano destra)

D. Guardate gli oggetti situati sopra di questo tavolino, e riconoscete, se fra i medesimi vi esista quello, che in vostra presenza fu sorpreso ad F. C. nel giorno. . . (oppure) *che vedeste nella casa del Sig. . . .* (ovvero) *che in vostra presenza avea comprato dall' orefice B. e nell' affermativa, toccatelo colla mano.*

R. Eccolo (toccandolo colla mano) *questo è desso.*

Avendo il testimone riconosciuto e toccato

in nostra presenza l' oggetto menzionato, abbiamo di tutto ciò fatto e disteso il presente processo verbale, che viene sottoscritto dal testimone; da noi e dal nostro cancelliere (ovvero non sapendo scrivere si farà menzione).

F. del Testimone
F. del Giudice
F. del Cancelliere

Se vi saranno altri testimoni si faranno successivamente entrare, e nello stesso modo saranno interrogati ed esaminati.

Se l' atto di ricognizione si farà in presenza dell' imputato, del querelante, o di altra persona, la formola sarà la stessa, aggiungendo le persone presenti all' atto.

5. Formola dell' atto di affronto.

Quantevolte i testimonj indicheranno l' imputato per connotati, e non per nome e cognome, ed è necessario che la persona sia riconosciuta dal testimone giusta l' articolo 94 di dette leggi si diverrà all' atto legale di affronto nel seguente modo :

L' anno. . . il giorno. . . del mese di. . . in

Noi M. C. Giudice Regio del Circondario di ... assistiti dal nostro cancelliere e dal Sig. M. funz. da P. M. di questo comune, volendo procedere alla identificazione dell' imputato B., dal testimone C. C. (ovvero) *dal querelante F. F. il quale nella sua dichiarazione disse, che era di anni . . . di statura . . . con barba . . . con vestimenta . . . dietro nostr' ordine, abbiamo fatto innanzi a noi venire detto testimone o querelante per oggi alle ore . . . ed all' oggetto abbiam' ordinato al custode di*

queste prigioni, che non avesse fatto vedere d' alcuna persona detto detenuto fino ad altro nostr' ordine.

Quindi abbiamo fatto venire detto detenuto nella camera degli esami, dove abbiam fatto trovare altre tre o quattro persone approssimativamente di età, statura, e vestimenta dell' imputato medesimo, senza essere veduti da' testimonii R. C. che in disparte abbiamo fatto trattenere in altra camera, e situatili in fila, mettendosi l' imputato nel luogo fra gli altri a suo piacimento, abbiamo dopo fatto entrare il testimone B., a cui, dopo gli avvertimenti di parlare senza timore, e di dire la verità null' altro che la verità, gli abbiamo fatto le seguenti domande:

D. Giurate di dire la verità null' altro che la verità?

R. Lo giuro (alzando la mano destra)

D. Qual' è il vostro nome, cognome, età, padria, condizione, domicilio.

R. Mi chiamo ec.

D. Vi ricordate, che nella vostra dichiarazione del giorno . . . avete detto di aver veduto un uomo di statura bassa, alta ec., vestimenta ec. (e tutt' i connotati della prima dichiarazione) *che con un palo ferì M. M. nelle braccia e nella testa?* (ovvero) *che rubò il cappotto, la scatola ec. al sig. G. F.?*

R. Me lo ricordo benissimo.

D. Guardate dunque tutte queste persone con attenzione, e ditemi, se fra le medesime riconoscete quella che nominaste nella vostra prima dichiarazione?

R. L' ho già guardato, e vi assicuro di ri-

conoscerla esattamente , perchè allora la viddi da vicino ed in tempo di giorno.

D. Ebbene , toccatela colla mano , e mostratela.

R. Eccola (toccandolo colla mano).

Avendo il testimone riconosciuta la persona dell' imputato , e toccatala colla mano alla nostra presenza , abbiamo di tutto ciò fatto e disteso il presente processo verbale , che viene sottoscritto dal testimone , da noi e dal nostro cancelliere , e vistato dal P. M.

Firme ec.

6. Formola del mandato di accompagnamento de' periti e testimonii , non comparenti.

FRANCESCO I.

Per la Grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie di Gerusalemme ec. Duca di Parma , Piacenza , e Castro ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec.

Noi M. C. Giudice Regio del Circondario di . . . . .

Vista la nostra ordinanza del giorno . . . . e la citazione fatta a' cerusici C. M. , e G. S. , ed a' testimoni R. R. , ed N. N. domiciliati nel Comune di . . . , in forza della quale non sono comparsi nel giorno a' medesimi designato.

Letto l' articolo 82 delle LL. di Proc. Pen.

Ordiniamo e comandiamo ad ogni usciere , giandarme , ed uffiziale della forza pubblica di accompagnare subito e condurre innanzi a noi le suddette persone come inubbidienti a' nostri ordini.

In fede di che il presente mandato di accompagnamento viene da noi sottoscritto e dal cancelliere, e suggellato col suggello di questo Regio Giudicato.

Tropea li. . . . . . .

F. del Giudice
F. del cancell.

Questo mandato si rimette alla forza pubblica, o sia al Comandante del Circondario.

Nel presentarsi i periti e testimonii, saranno subito dal Giudice interrogati sul mottivo della di loro contumacia, notandosi le risposte di giustificazione, e subito si adopereranno, e si udiranno sulla causa.

TITOLO IV.

De' mandati di deposito e di comparsa contra gl' imputati, e del loro interrogatorio.

SOMMARIO

1. Quando possono spedirsi.
2. Formola del mandato di deposito.
3. Formola della lettera d' invio alla forza pubblica.
4. Formola del mandato di comparsa e d' intimazione.
5. Formola dell' interrogatorio dell' arrestato, o comparso.
6. Formola dell' interrogatorio del comparente in esecuzione del mandato di comparsa.

1. L' uffiziale di polizia giudiziaria ne' delitti, dopocchè avrà proceduto all' esame de' testimonj preliminarmente, e pria della pubblica discus-

sione, ed avrà acquistato e raccolto indizj contro l' imputato potrà spedire contra del medesimo un *mandato di deposito*, purchè il delitto porti a pena di *prigionia* art. 107. c. L.

Ne' delitti però, che non portano a pena di prigionia, o nelle contravvenzioni, potrà spedire il solo *mandato di comparsa*, c. articolo.

2. Formola del mandato di deposito.

FRANCESCO I.

Noi M. C. Giudice del Circondario di

Visti gli atti a carico di F. C. imputato di danno volontario colla uccisione di un cane di caccia domestico in danno del Sig. M. N. (ovvero) *di ferite pericolose di vita per gli accidenti in persona di M. M.*

Letto l' articolo 107 *delle leggi di procedura penale.*

Ordiniamo e comandiamo ad ogni usciere, giandarme ad uffiziale della forza pubblica di arrestare e deporre in queste prigioni circondarie il sudetto F. C. contro del quale si sono raccolti sufficient' indizj di reità.

Ordiniamo inoltre al custode delle prigioni, a cui sarà il detenuto presentato, di riceverlo e di custodirlo in luogo di deposito a disposizione di questo Regio Giudicato.

Invitiamo finalmente i Comandanti ed uffiziali della forza pubblica di coadjuvare l' esecuzione del presente mandato e di prestarli mano forte, venendone legalmente richiesti.

In fede di che il presente mandato di deposito è stato da noi sottoscritto e dal cancel-

liere, e munito del suggello di questo Regio Giudicato medesimo.

Tropea li . . .

F. del Giudice

F. del cancelliere

I mandati di accompagnamento, e di deposito saranno inviati al Comandante della forza pubblica residente nel Circondario col seguente uffizio.

3. *Formola della lettera d' invio.*

Giudicato Regio del Circondario . . . . . .

Tropea li

Signor Comandante

Le compiego un mandato di deposito, o di accompagnamento contro F. C., e la invito di farlo prontamente eseguire dalla forza di suo comando.

Intanto mi accusi la ricezione.

F. del Giudice

Al Sig. Comandante la Giandarmeria Reale nel Comune di . . .

4. Formola del mandato di comparsa.

Noi M. C. Giudice Regio del Circondario di..

Visti gli atti a carico di M. M., imputato di percosse lievi (ovvero di altro delitto, non portante a pena di prigionia) *in persona di G. G.*

Letto l' articolo 107. *delle Leggi di Proc. P.*

Ordiniamo e comandiamo all' imputato sudetto M. M. di comparire avanti di noi in questa Regia Giustizia nel giorno . . . alle ore . . . per essere interrogato ed inteso sulla imputazione della quale viene gravato. Resta avvertito, che non comparendo, si spedirà contro del medesimo un mandato di accompagnamento.

Il presente mandato, che viene da noi sottoscritto e dal cancelliere, munito col suggello

di questo Regio Giudicato s' intimi da qualunque de' nostri uscieri al sudetto imputato, personalmente, e subito ritorni a noi colla debita relata.

Dal nostro Giudicato Regio in Tropea li . .

F. del Giudice

F. del cancelliere.

Questo mandato sarà intimato dall' usciere così:

Formola dell' intimazione del mandato di comparsa.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . io sottoscrito usciere presso la Regia Giustizia del Circondario di . . . certifico di aver intimato ad M. M. il soprascritto mandato di comparsa, del quale gli ho lasciato copia conforme da me sottoscritto nelle sue proprie mani unitamente a quest' atto d' intimazione.

N. Usciere

Subitocchè sarà l' imputato arrestato in esecuzione del mandato di deposito, o si sarà presentato in esecuzione del mandato di comparsa, l' uffiziale di polizia giudiziaria, farà sciogliere l' arrestato, e procederà all' interrogazione del medesimo, e del comparso ancora, art. 108. c. Leg. nel seguente modo:

5. Formola dell' interrogatorio dell' arrestato.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . in . . .

Innanzi a noi M. C. Giudice Regio del Circondario di . . . . assistiti dal nostro Cancelliere.

È comparso D. D. Brigatiere della Gendarmeria Reale, e ci ha presentato nello stato di arresto un uomo.

Noi, volendo procedere al di costui interro-

gatorio a nome della Legge, l' abbiamo fatto sciogliere da ogni legame, e fuori la presenza di qualunque persona estranea, l' abbiamo interrogato nel seguente modo:

D. Qual' è il vostro nome cognome padre età condizione e domicilio?

R. Mi chiamo F. *C. figlio di . . . . di anni . . . contadino, domiciliato in . . .*

D. Perchè vi trovate in arresto?

R. Ho inteso dirmi dal Brigadiere nell' atto che mi lesse il mandato, che sono imputato della uccisione di un cane di caccia del Sig. . . . . . . ma io sono innocente di un tale fatto (ovvero di ferite ec.) *e credo, che forse sarà stato uno sbaglio, perchè io da più tempo sono stato lontano dalla padria ec.*

D. Avete da dire altro in vostra difesa ec.

R. Non Signore.

Data lettura all' imputato della sua dichiarazione, abbiamo noi sottoscritto col nostro cancelliere, avendo lo stesso dichiarato di non sapere scrivere.

F. del Giudice.
F. del cancelliere.

Dopo di ciò, abbiamo ordinato al Brigadiere di custodire l' arrestato, e di tradurlo nelle prigioni per l' uso convenevole di giustizia.

Firma del Giudice.

6. Formola dell' interrogatorio del comparente in esecuzione del mandato di comparsa.

L' anno ec.

Innanzi a noi Giudice Regio del Circondario di . . . . . assistiti dal nostro Cancelliere si è presentato un uomo in esecuzione di nostro man-

tato di comparsa, del quale ci ha esibito la copia.

Noi, udendo procedere al di lui interrogatorio a nome dell' articolo 107. *delle Leggi di Proc. Pen. fuori la presenza di qualunque persona estranea, l' abbiamo interrogato nel modo seguente.*

D. Come vi chiamate, e di chi siete figlio, quanti anni avete, che professione fate, e dove domiciliate?

R. Mi chiamo ec.

D. Perchè vi siete a noi presentato?

R. Per ubbidire a' vostri ordini.

D. Avete conosciuto dall' ordine della vostra chiamata quale sia il delitto, di cui venite imputato?

R. Ho inteso con mio dispiacere di che sono imputato, ma vi prego di sentire le mie discolpe. Dalla querela contro di me esposta si vuole, che io abbia percosso il querelante. Ciò io non niego, ma le due percosse, che io gli diedi furono dopocchè lo stesso querelante senza motivo mi avea vibrato sei colpi di bastone nelle spalle, perchè non volli prestarmi ad un di lui servizio. Essendo stato io percosso il primo, e provocato, e non avendo fatto altro, che difendermi, spero, che la vostra giustizia mi esenterà da qualunque pena.

D. Avete delle pruove a somministrarmi ec. contestare quanto avet' esposto in vostra difesa?

R. Potete sentire G. G; B. B. del mio comune, e vicini di mia casa, che furono presenti ad un tale fatto dal principio fino al fine, e che si frapposero a dividerci ed a non offenderci ulteriormente.

D. Avete altro d' aggiungere ?

R. Non Signore.

Data lettura all' imputato della sua dichiarazione, l' ha sottoscritta con noi e col nostro cancelliere, dietro della quale l' abbiamo licenziato, coll' ordine di presentarsi, quando sarà citato nella pubblica discusssione.

F. del dichiarante
F. del Giudice
F. del cancelliere

Se mai dall' interrogatorio risulterà che l' imputato non abbia alcun mottivo di scusa, e che la di lui reità maggiormente venga compruovata, il Giudice lo sottoporrà ad un modo di custodia del mandato per lo palazzo, di consegna a persona idonea, o di cauzione nel seguente modo:

Noi M. C. Giudice Regio del Circondario di...

Visti gli atti a carico di . . . . imputato di percosse lievi ec. (ovvero di altro delitto non portante a pena di prigionia)

Veduto il mandato di comparsa dello stesso, da noi spedito.

Letto il di costui interrogatorio di questa data.

Attesocchè la reità dell' imputato suddetto maggiormente viene compruovata dalla sua dichiarazione.

Ordiniamo; che lo stesso sia sottoposto al mandato per lo palazzo di questa Regia Giustizia, (ovvero) *che sia consegnato a persona idonea* (ovvero) *che sia sotto cauzione a disposizione di questo Giudicato Regio medesimo.*

Dal nostro Giudicato li . . . .

F. del Giudice
F. del cancelliere

4

TITOLO V.

Della libertà provvisoria degl' imputati arrestati, o presentati volontariamente.

SOMMARIO

1. Quando può domandarsi ed ordinarsi, e mezzi coattivi per la inubbidienza della presentazione ec.
2. Formola della domanda.
3. Formola dell' ordinanza.
4. Formola del mandato per lo palazzo.
5. Formola della consegna e cauzione.
6. Documenti necessarii per la cauzione.
7. Formola dell' ordine al mallevadore per la presentazione dell' imputato consegnato.
8. Formola dell' ordine per lo pagamento della cauzione.

1. Le persone, che si trovano arrestate per delitto, e pria della condanna divenuta esecutiva, possono domandare ed ottenere dal Giudice la di loro libertà provvisoria sotto mandato, consegna o cauzione ad arbitrio del Giudice medesimo art. 132. P. P. Ma se vi è parte civile, o porti al 3 grado di prigionia, non può accordarsi che sotto cauzione.

Non possono godere di questo beneficio gli imputati di furto, gli asportatori di armi vietate e detentori, c. art., e Real Decreto de' 10 Gennajo e 21 Settembre 1827. 4 Febbrajo e 12 Settembre 1828.

Nè solamente possono domandar la libertà provvisoria gli arrestati, ma benanche ogni altra persona, che si trov' imputata di delitto, e fuori del

carcere e contro della quale siasi spedito mandato di deposito, presentandosi c. art. 132; ma sempre sono eccettuati i delitti di furto, asportazione e detenzione di armi.

Nondimeno l'imputato ammesso una volta al beneficio della libertà provisoria con cauzione, non sarà di nuovo ammesso nella stessa causa a tal beneficio, se avrà lasciato costringere se stesso o il mallevadore al pagamento della cauzione art. 128. P. P.

In caso d'inubbidienza all'obbligo della consegna, del mandato ec., si ordinerà dal Giudice il pagamento della somma della cauzione, e l'arresto dell'imputato art. 125, 127, e 135. P. P.

2. Formola della domanda del carcerato, che dell'imputato fuori del carcere.

» Al Signor Giudice del Circondario di . . .
» N. N. detenuto in queste prigioni perchè viene imputato di ferite, percosse, danni ec.... in persona di F. F., per non languire nel carcere (o se non è in arresto) per difendersi, domanda di essere ammesso al beneficio dell'articolo 132 delle Leg. di Proc. P., ed accordargli si la libertà provvisoria sotto quei modi di custodia, che la sua giustizia crederà convenevoli.

Il Giudice, esaminando gli atti, e conoscendo giusta la dimanda, farà la seguente ordinanza.

3. *Noi M. C. Giudice Regio del Circondario di . . .*

Letta la dimanda.

Visti gli atti a carico dell'imputato N. N.

Attesocchè il delitto, di cui viene imputato non è escluso dal beneficio dell'art. 132. delle Leggi di Proc. Pen.

Ordiniamo, che sia l'imputato messo in li-

*

bertà provvisoria sotto mandato per la residenza del Giudice (o sotto consegna, o sotto cauzione di duc. 50)

Dal nostro Giudicato ec.

F. del Giudice

F. del cancelliere

Ottenutasi dal Giudice una tale ordinanza si passerà alla cancelleria per l' esecuzione. Il cancelliere stenderà gli obblighi nel seguente modo:

4. Formola del mandato per lo palazzo.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . in . . . e presso gli atti di questa cancelleria e di me sottoscritto cancelliere della medesima ed in presenza de' sottoscritti testimonii ,

Si è personalmente costituito F. C. figlio di . . . di anni . . . come ha detto , sartore , domiciliato nel comune di . . . il quale in esecuzione di ordinanza di questo Sig. Giudice Regio di questa data si è obbligato di osservare esattamente il mandato per lo palazzo di questa Regia Giustizia , che gli è stato ingiunto , in tutt' i giorni che si regge udienza , con doversi trattenere nella sala del Giudicato, ed in caso d' inosservanza si è obbligato alla pena di ducati 50 anche coll' arresto personale in beneficio della Real Tesoreria , e coll' ipoteca de' suoi beni.

Dietro lettura si è sottoscritto co' testimonj e con me cancelliere.

F. dell' obbligato

F. de' testimonii

V. del Giudice Regio M. C.　　*F. del cancelliere.*

F. del cancelliere

5. Formola dell' obbligo per la consegna e cauzione.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . in . . . .

Presso gli atti di questa cancelleria e di me infrascritto cancelliere della medesima, ed in presenza de' sottoscritti testimonii,

Si è personalmente e volontariamente costituito G. G. figlio di. . . il quale in esecuzione di ordinanza di questo Sig. Giudice Regio di questa data, si ha ricevuto in consegna la persona di F. C. (oppure) *si è offerto cauzione di F. C. coll' obbligo di presentarlo ad ogni ordine di questa Regia Giustizia sotto pena di doc. 50 in beneficio della Real Tesoreria anche coll' arresto personale in caso di contravvenzione e d' inubbidienza. E così si è obbligato coll' ipoteca de' suoi beni, e non altramenti.*

Dietro lettura ha sottoscritto la presente obbliganza innanzi a' sottoscritti testimonj e di me cancelliere.

F. dell' obbligato
F. de' testimonj
V. del Giudice Regio *F. del cancelliere*
M. C.
F. del cancelliere.

6. Trattandosi di libertà provvisoria sotto cauzione si dee avvertire che la persona offerta dev' essere idonea, e che la di lei idoneità deve risultare dagli estratti del catasto Fondiario e dal certificato della Conservazione delle Ipoteche, dovendo esser fondata sul prezzo de' beni immobili liberi, corrispondenti alla somma della cauzione, e ad un sesto dippiù art. 120 c. Legg.

La somma della cauzione, sarà determinata dal

Giudice, tenendo presente la qualità del reato e della persona, la valuta de' danni, e la domanda della parte civile art. 118. c. Leg. e 135 (a)

7. Formola dell'ordine al mallevadore per la presentazione dell'imputato consegnato ec.

FRANCESCO I. ec. ec.

Noi M. C. Giudice Regio ec. Ordiniamo e comandiamo ad N. N. di presentare in questa Regia Giustizia nel giorno ... alle ore ... la persona di C.C. di cui è mallevadore ec. cauzione eç. e ciò sotto le pene, alle quali si trova obbligato.

La presente s' intimi dall' usciere . . . e ritorni a noi coll' atto della debita relata.

Dal nostro Giudicato Regio li . . . . . .

F. del Giudice
F. del cancelliere.

8. Formola dell'ordine per lo pagamento della somma della cauzione e consegna ec.

FRANCESCO I. ec. ec.

Noi ec. Veduta l' obbliganza di F. C. colla quale si ricevè la persona di G. C. per presentarla ad ogni ordine di questa Regia Giustizia sotto pena di doc... (ovvero *) si è offerta cauz.*

Veduta la nostra ordinanza del giorno . . .

(a) Per la consegna si deve anche aggiungere una somma determinata in pena nel caso che il mallevadore non presenti l'imputato nel termine fissato art. 116. P. P.

intimata debitamente a detto mallevadore, cauzione ec. alla quale non si è ubbidito nel termine designato:

Letti gli art. 125 e 126 Leg. di Proc. Pen.

Ordiniamo e comandiamo a' nostri uscieri di coazionare realmente e personalmente il nominato cauzionario F. C. per la somma di ducati . . . da versarsi nella Cassa del Registro e bollo di questo Circondario a pro della Real Tesoreria a norma della legge.

Dal nostro Giudicato Regio li . . .

F. del Giudice

F. del cancelliere

TITOLO VI.

Della pubblica discussione.

ARTICOLO XI.

Degli atti che devono precedere la pubblica discussione.

SOMMARIO

1. Doveri del cancelliere
2. Ordinanza, citazione, fra quanto tempo ed in che maniera dee farsi.
3. Formola dell' ordinanza, citazione e relata.
4. Difesa dell' imputato, fra quanto tempo, e come dee domandarla.
5. Formola della domanda e posizioni a discolpa, dell' ordinanza del Giudice, e presentata del Cancelliere.
6. Formola dell' ordinanza e citazione delle posizioni.

1. Quando il Giudice disporrà di doversi appuntare la pubblica discussione, il Cancelliere dovrà riunire tutto l' incartamento, composto dalla querela, rapporto, denunzia, decisione di rinvio ec. dal certificato di perquisizione dell' imputato ed estratto dalla di lui nascita, ingenere, reperto ec. e da tutti i documenti annessi, cuciti e numerati, col frontespizio, dinotante il nome e cognome dell' imputato e del querelante, e loro domicilii, il delitto, l' epoca, ed il luogo dove fu commesso ec.

2. Devono precedere la pubblica discussione, un' ordinanza del Giudice coll' atto di citazione prescritto dall' articolo 350 delle c. Leg., nel quale sarà trascritta: 1. la copia dell' atto che dà luogo al procedimento, e che forma la base e principio dello stesso, come abbiamo detto nel titolo II. 2. La nota de' testimonj a carico. 3. La enunciazione de' documenti, che sostengono l' accusa, se ve ne siano. 4. La designazione del giorno, in cui dovrà l' imputato comparire all' udienza 5. L' avvertimento che potrà nel corso del termine osservare gli atti nella cancelleria, far uso di difensore, e presentare tutte le pruove a discolpa. 6. L' indicazione del domicilio della parte civile, se ve ne sia, o di qualche amministrazione dello stato, l' indicazione delle persone che per loro agiscono e del loro domicilio.

La citazione dovrà essere fatta giorni tre liberi almeno da quello stabilito per la pubblica discussione, oltre di un giorno per ogni quindici miglia se vi sarà tale distanza dal luogo dell' imputato e dalla residenza del Giudice, e ciò sotto pena di nullità art. 352. c. Leg.

2. Formola dell' ordinanza e citazione, che deve precedere la pubblica discussione.

FRANCESCO I. ec. ec.

,, Noi M. C. Giudice Regio del Circondario
,, di . . . a richiesta del P. M. (ovvero) della
,, parte civile, agente dell' amministrazione ec.
,, Veduta la querela, denunzia, rapporto, de-
,, cisione ec. ch' è del tenor seguente: (si tra-
,, scrive per intiero)
,, Ordiniamo e comandiamo al nostro usciere
,, B. di citare il sudetto imputato B. B. ed il
,, querelante, (o parte offesa) ed a' sotto anno-
,, tati testimonii, affin di comparire in questa Re-
,, gia Giustizia nel giorno . . . . . . dell' andante
,, mese alle ore . . . per assistere alla pubblica
,, discussione della causa del sudetto imputato.
,, Non comparendo i testimonj saranno dichiarati
,, contumaci, accompagnati dalla forza pubblica,
,, e condannati all' ammenda da uno a 10 duc.
,, giusta il prescritto dell' articolo 82 e 83 delle
,, Leggi di Procedura penale, salve le pene mag-
,, giori prescritte dall' articolo 243 delle Leggi
,, penali. Di questa ordinanza e citazione si dia
,, comunicazione al P. M. Resta pure avvertito
,, l' imputato, che nel corso del termine potrà
,, osservare e far osservare tutti gli atti processi
,, verbali e documenti nella cancelleria, cioè (si
,, enunciano i documenti uno per uno) e che
,, può far uso di difensoie e presentare tutte le sue
,, pruove a discolpa 24 ore prima che cada il ter-
,, mine. E finalmente, (se vi sarà parte civile,
,, o qualche amministrazione) che la parte civi-
,, le è domiciliata in questo Comune in casa di

,, M. N. (o se sia amministrazione) che per
,, l' amministrazione agisce la persona di . . . .
,, domiciliato in questo comune.

Dal nostro Giudicato Regio in Tropea li..

F. del Giudice

F. del cancelliere

L' usciere farà la citazione nel seguente modo in piedi dell' ordinanza.

L'anno... il giorno... del mese di... io sottoscritto usciere presso la Regia Giustizia del Circondario di . . . certifico di aver citato la soprascritta ordinanza e citazione all' imputato B. al querelante C. o parte civile ec. o amministrazione nella persona di . . . ed a' testimonj B. C. D. ec. con aver lasciato copia conforme a' medesimi unitamente a questo mio atto nelle proprie di loro mani (ovvero) *nel loro domicilio in mano di . . .*

Ho dato anche comunicazione della soprascritta ordinanza e citazione al Signor G.G. funzionante da Pub. Ministero.

N. Usciere

3. Difesa dell' imputato, fra quanto tempo e come dee farlo.

L' imputato, dopocchè sarà citato a comparire nella pubblica discussione potrà osservare, e far osservare dal di lui difensore gli atti della sua imputazione nella cancelleria, difendersi e presentare la sua domanda e posizioni a discolpa, se lo crede di suo interesse almeno 24 ore prima che cada il termine art. 357. P. P. Le posizioni devono essere pertinenti alla causa e non vaghe, e per ogni articolo designarsi le pruove.

4. Formola della domanda e delle posizioni a discolpa.

Al Sig. Giudice Regio del Circondario di . .
T. M. domiciliato in . . . *espone, come si trova imputato* (si enuncierà l' imputazione) *ed è stato citato a comparire nel giorno* . . . *per assistere alla pubblica discussione della di lui causa. E siccome intende difendersi da tale imputazione, così presenta le sottoscritte sue posizioni a discarico coll' elenco de' testimonii, e domanda che vi compiacciate di ordinare ad uno de' vostri uscieri la citazione giusta il prescritto delle Leggi di Proc. penale.*

Posizione a discarico.

1. *L' autore della rissa tra il ponente ed il querelante, fu il querelante, perchè si portò nel giorno stesso nella di lui bottega, lo insultò, e l' ingiurio* ladro, cornuto, *e gli vibrò colpi di bastone, a' quali dal ponente si corrispose con due soli schiaffi, e per difendersi*

Testimonj

Domenico C.) *del comune di*
Antonio F.)

2. *Il presente non è persona rissosa, e mai si è fatto a sentire, ed il querelante spesso insulta le persone, e le maltratta per essere sempre abitualmente ubbriaco.*

Testimonj

Francesco B. e) *del detto luogo*
Giuseppe G.)

Forma della presentata del Cancelliere.

La presente domanda e posizioni sono state presentate in questa cancelleria, dall' imputato, (o dal suo difensore) *oggi li* . . .

N. cancelliere.

Il cancelliere subito cogli atti la presenterà al Giudice, il quale farà il seguente voto in margine.

Letta la soprascritta domanda e posizioni, ordiniamo, che il cancelliere spedisce l' ordinanza e citazione a' termini del articolo 357. delle leggi di proc. penale.

F. del Giudice.

Formola dell' ordine e citazione delle posizioni.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Noi M. C. Giudice Regio del Circondario di . . . . Ordiniamo e comandiamo al nostro usciere . . . . di citare i sotto annotati testimonii a comparire in questa Regia Giustizia nel giorno . . . . alle ore . . . . per essere intesi nella pubblica discussione della causa in discarico di F. E., imputato di ferite ec. *Non comparendo saranno accompagnati dalla forza pubblica, e condannati all' ammenda da uno a* 10, *ducati giusta il prescritto degli articoli* 82, e 83 *delle leggi P. P., salve le pene maggiori prescritte dall' articolo* 243 *delle leggi penali, ordiniamo inoltre di comunicare al F. M., ed alla parte civile* (se ve ne sia) *la soprascritta domanda e posizioni a discolpa, per averne legale conoscenza.*

Tropea li . . .

F. del Giudice
F. del cancelliere

La domanda e posizione coll' ordinanza si trascriveranno dall' usciere nell' atto di citazione per darsi comunicazione al P. M. ed alla parte civile, se ve ne sia, e dopo l' intimazione a' testimo-

nii e comunicazione, farà la sua relata, come abbiamo detto di sopra.

Articolo XII.

Regolamento per la pubblica discussione

SOMMARIO.

1. Formola del verbale della pubblica discussione e di tutti gli incidenti, che potranno elevarsi, e sussecutive disposizioni.

Nel giorno ad ora destinate per la pubblica discussione, si riuniranno nella sala delle udienze il Giudice, il P. M. ed il cancellière di cui si presenterà il processo nel modo, come si è detto nell' art. precedente.

Si farà subito entrare l' imputato per mezzo dell' usciere, se non è in arresto, e se sarà in arresto si farà tradurre per mezzo della forza pubblica con ordine al custode di consegnarlo, e si farà sedere sullo scanno, sciolto da ogni legame, ma guardato dalla forza pubblica art. 366. P. P.

Si farà dall' usciere anch' entrare nella sala stessa il querelante, e la parte civile, se ve ne sia.

L' usciere colla nota in mano darà principio alla chiamata de' testimonii, ed il cancelliere noterà quelli che non si presenteranno. Ciò eseguito, i testimoni saranno dall' usciere allontanti dalla sala delle udienze in altra camera, e pria di procedersi ad altri atti, il cancelliere farà lettura dell' ordine citazione e verbale di notificazione.

Se il Giudice osserverà, che si trovino adempite tutte le formalità di rito, passerà alla pubblica discussione, altramenti ordinerà la rinnovazione a pena di nullità art. 362. L. di Proc. P.

Se l' imputato sarà presente, e non sarà assi-

stito da un difensore, e lo richiegga il Giudice glielo destinerà di uffizio a pena di nullità art. 359. c. Leg.

Se il delitto non mena a pena di prigionia, l'imputato potrà comparire nella pubblica discussione per mezzo di procuratore speciale con mandato; ma il Giudice potrà sempre ordinare, che egli comparisca di persona art. 353. c. Leg.

Tutto ciò adempito, il Giudice suonerà il campanello, alzandosi dalla sedia, e dirà: *In nome della Legge è aperta la pubblica discussione*; ed ordinerà al cancelliere di alzarsi e far lettura dell'atto che diede luogo al procedimento correzionale, cioè del rapporto, denunzia querela, atto di flagranza, o decisione d'invio art. 464. c. Leg.

In seguito il Giudice interrogherà l'imputato nel seguente modo:

Alzatevi. Come vi chiamate, di chi siete figlio, quanti anni avete, qual' è la vostra patria, che professione avete, e dove domiciliate?

Si noteranno dal cancelliere le risposte.

Se mai era stato prima interrogato, si darà lettura dal cancelliere dell'interrogatorio, e dopo il Giudice, domanderà all'imputato: *avete cosa da osservare in vostra discolpa sopra quest' atto, o atti?* Il cancelliere noterà le risposte.

Il Giudice fatto ciò, e rivolto all'imputato, gli dirà così: *ora si tratta la vostra causa: prestate a quanto si fa l'attenzione corrispondente alla serietà dell' atto e sappiate, che avete il dritto di dedurre per mezzo mio tutto ciò, che influisca alla vostra difesa. Sedete.*

Se vi saranno eccezioni di fatto e di drittto, dovranno, dopo di tale atto, opporsi, discutersi

e decidersi, altramenti non potranno più opporsi art. 366, e 367. P. P.

Si farà subito entrare il querelante, a cui si faranno le seguenti dimande:

D. Giurate di dire la verità null'altro che la verità?

R. Lo giuro.

D. Intendete di rattificare la vostra querela?

R. Si Signore.

Dopo di ciò il Giudice ordinerà all' usciere di far entrare il primo testimone secondo la nota, lo farà sedere dinanzi la ruota, e darà principio all' esame così:

D. Giurate di dire la verità null' altro che la verità?

R. Lo giuro.

D. Qual' è il vostro nome cognome padre, età condizione e domicilio?

Il cancelliere noterà le risposte.

Conoscevate voi l' imputato pria del commesso delitto, siete congiunto, affine del medesimo ed in quale grado, siete dipendente dal querelante o dell' imputato?

Il cancelliere noterà le risposte.

D. Cosa sapete dell' uccisione del cane di caccia del Sig. N. nel mese di . . . del corrente anno a colpi di scure, da chi, e per quale mottivo? (oppure sopra qualunque a loro delitto, di cui viene imputato).

Il cancelliere noterà le risposte.

D. all' imputato: Avete osservazioni da fare a quanto il testimone ha risposto?

Si noteranno le osservazioni.

Letta al testimone la sua dichiarazione, ha risposto che contiene la verità, e che non ha

altro d' aggiungere, e si è sottoscritto, (oppure) *ha detto di non sapere scrivere.*

Firme

Introdotto il secondo testimone, e domandato come il precedente ec.

Si noteranno le risposte per tutt' i testimoni a carico secondo la precedente formola di dichiarazione, e secondo le variazioni, che vi saranno.

Si avverte che le interrogazioni, non dovranno essere suggestive, ma semplici, come la precedente, senza nominare l' imputato, *se ha commesso il delitto*, ma per esempio: « Cosa sapete » delle ferite in persona di . . . . da chi e per quale » causa? Del danno in pregiudizio di . . . ec. Della » frode in danno di . . . Delle ingiurie in persona » di . . . Del furto semplice in danno di . . . Del » vagabondaggio, ed improba mendicità nella persona di . . . » (In questi casi, e simili si nomina la persona dell' imputato, e si deve sempre badare a non far dimande suggestive a' testimonj, ma semplici e con sagacità)

Dopo l' esame a carico, si passerà all' esame a discarico sulle posizioni presentate, e nel modo stesso de' testimonj a carico.

Terminati gli esami, il Giudice inviterà il P. M. e la parte civile, se ve ne sia a pronunziare le loro conclusioni art. 269, e 370. P. P.

Formola delle conclusioni del P. M.

Il Pub. Minist. conchiude: consta, che F. E. abbia ucciso il cane di caccia in danno del sig. M. del valore di duc. 8 a colpi di accetta; volontariamente, e senza necessità, e domanda condannarsi l' imputato a quattro mesi di prigionia alla rifazione del danno, ed alle spese del giudizio.

Formola delle conclusioni della parte civile.

La parte civile domanda di essere indennizzata de' danni ed interessi, e per la pena si rimette alla giustizia.

Dopo il difensore dell'imputato parlerà la causa come sarà convenevole alla difesa, limitandosi a dimostrare o la *non imputabilità* del suo cliente, se il fatto non gli si debba imputare per *demenza*, *furore*, *età*, *innocenza*, *forza irresistibile*, *per legittima difesa* ec. ovvero la *scusabilità* del cliente nel commesso delitto per *provocazione*, per *respringere la scalata*, *rottura delle porte*, *in rissa*, della quale non fu autore; *per difesa de' suoi parenti*, per *giusto risentimento*, per *non aver delinguito volontariamene*, ovvèro per *imprudenza*, *dissaccortezza* ec. o finalmente sostenere il *non consta* del delitto per *mancanza delle pruove*, o per *difetto delle medesime*, o che *l'azione sia prescitta*, *abolita* ec.

In ultimo luogo si da la parola all' imputato, se vorrà dire cosa a sua difesa.

Però tanto la parte civile, che il difensore e l' imputato, potranno, se lo vogliano, rimettersi alla giustizia, senza ulterior difesa: articolo 270. c. Leg. di P. P.

Terminati tali atti, il Giudice si alza dalla ruota, e dice: *resta sospesa l' udienza*, *ed il Giudice va a deliberare nella camera del consiglio* c. articolo.

Dopo di aver deliberato, ritorna all' udienza, e fa leggere la sentenza dal cancelliere. Terminata la lettura, suona il campanello, e dice: *l' udienza è sciolta.*

1. Formola del verbale della pubblica discussione.

L'anno . . . il giorno . . . del mese . . . alle ore . . .

Il Giudice Regio coll' intervento del sig. N. funzionante da Pub. Minist., assistito dal cancelliere. Riuniti nella sala delle udienze pubbliche e previa la convocazione del signor giudice presidente ad oggetto di procedere alla pubblica discussione della causa di ferite (ovvero) *di danni, percosse* ec. *in persona di* ec.

Il sig. Giudice Regio ha ordinato che si aprissero le porte al pubblico.

Ciò eseguito ha fatto introdurre in udienza l'imputato, accompagnato dal di lui difensore signor N. N., e si è fatto sedere sullo scanno, a ciò destinato.

Il signor Giudice ha subito interrogato l' imputato del suo nome cognome genitore, età patria, condizione e domicilio.

Ha risposto: Mi chiamo ec.

Il signor Giudice lo ha avvertito di prestare a questo si fa per la serietà dell' atto tutta l' attenzione, e che ha dritto di dedurre per mezzo suo tutto ciò che potrà influire alla di lui difesa.

Il Pub. Minist. ha chiesto di procedersi alla discussione della causa.

Il signor Giudice Presidente ha ordinato di doversi leggere la querela ec. *e si è adempito.*

Interrogato l' imputato dopo letta la querela, se abbia cosa da osservare.

Ha risposto (se oppone eccezioni) *che oppone la nullità della citazione , perchè non son' osservati i termini prescritti dall' art.* 252 *delle leggi*

di proc. pen. (ovvero) *perchè manca la querela della parte privata* (ovvero) *ricusa i testimonii C. C.* ec. *perchè soffrono l' eccezioni dell' articolo* 202 *di dette leggi.* (o qualunque altra eccezione)

Il Pub. Minist. ha conchiuso per lo rigetto dell' eccezioni perchè non sussistono in fatto, e moltomeno in dritto.

Il signor Giudice ha deliberato nel seguente modo:

La Regia giustizia, considerando, che l' eccezioni prodotte non reggono in fatto nè in dritto, perchè la citazione si è fatta a' termini della legge; perchè l' azione non è privata, ma del pub. Minist. a' termini dell' articolo 39 *di dette leggi; e perchè i testimoni non soffrono l' eccezioni dell' articolo* 202, *invocato, le rigetta ed ordina, che si proceda alla discussione della causa come per legge.*

Se poi l' eccezioni saranno sussistenti, si delibererà così.

Il Pub. Minist. ha conchiuso per la nullità della citazione ec.

La Regia Giustizia, considerando, che l' eccezione è sussistente, ordina di rinnovarsi la citazione (ovvero) *di non esservi luogo a procedimento per mancanza della querela della parte privata* (ovvero) *di non sentirsi i testimoni ricusati* ec.

Il sig. Giudice presidente ha fatto situare tutt' i testimoni, trovati presenti all' appello nella camera separata, dalla quale non può vedersi nè udirsi ciò che si fa in udienza, ed ha disposto, che non comunichino co' testimoni intesi, nè colle parti interessate.

Quindi si son fatti entrare :

1. *Francesco B. principale offeso, il quale ha giurato di dire tutta la verità null' altro che la verità, e poi ha detto chiamarsi . . . ed ha rattificato la sua querela.*

2. *Si è fatto entrare il primo testimone il quale ha giurato di dire tutta la verità null'altro che la verità, e dopo si è dimandato del suo nome cognome età condizione e domicilio; se conosceva l'imputato pria del fatto che forma il soggetto della querela, se sia congiunto o affine dell' imputato o del querelante ed in qual grado, se sia dipendente dall'uno, e dall'altro. Ha risposto* ec. *Vedi l'articolo XII. per le formalità.*

D. Sulle ferite ec. *ha risposto* ec. (si notano le risposte)

Il sig. Giudice ha richiesto l' imputato, se voglia rispondere a tal dichiarazione.

Ha risposto ec.

Successivamente si è fatto entrare B. C., il quale ha giurato ec. *ed ha detto chiamarsi* ec. E così sarà continuato per tutto l' esame.

Se fra i testimoni vi sarà discordanza sopra qualche fatto, si sentiranno in contradizione, e si noterà nel verbale così:

Il Pub. Minist. ha domandato di doversi sentire in contraddizione i testimoni B. e C.

Il Giudice l' ha ordinato.

Si è fatto entrare il testimone B. e C., e domandati separatamente l' uno dopo l' altro sul fatto ec. *son rimasti fermi ne' loro detti* (ovvero) *hanno confermato il fatto, e dichiarato nel modo che l' altro testimone S l' avea dichiarato.*

Terminato l' esame a carico s' è passato al discarico e si son fatti entrare :

1. *M. N. il quale ha giurato* ec. *ed ha detto* ec.

D. Sul primo articolo ec. *Ha risposto* ec. (e così continuerà per tutti i testimoni)

Quantevolte dalla pubblica discussione risulterà che il delitto di cui si tratta, meriti una pena criminale, il Giudice delibererà nel seguente modo:

Il pub. Minist. ha domandato ec.

La Regia Giustizia, considerando, che dalla pubblica discussione si è rilevato, che il fatto di cui si tratta merita una pena criminale, perchè la ferita pericolosa di vita fu commessa con arma di fuoco (ovvero) *con premeditazione.*

Letto l' articolo 376 *delle leggi di proc. pen.*

Ordina che l' imputato sia depositato in queste prigioni, e subito spedito cogli atti al signor Procurator Generale presso la G. C. Criminale della provincia o valle.

Se risulterà l' incompetenza del Giudice, si eleverà conflitto di giurisdizione ec. ec. il tutto si regolerà giusta il titolo VI leg. di p. p.

Terminata la Pubblica discussione il sig. Giudice ha invitato il Pub. Minist. a dar le sue conclusioni.

Il Pub. Minist. ha conchiuso ec.

Il sig. Giudice ha domandato all' imputato, se abbia cosa da dire a sua difesa.. R. Di no.

Il sig. Giudice ha dichiarato sospesa l' udienza, e si è ritirato nella camera di deliberazione per deliberare. -- Fatto e conchiuso il giorno mese ed anno, come sopra.

F. del Giudice e del P. M.
F. del cancelliere.

TITOLO VII.

Della norma per ben giudicare dopo la pubblica discussione.

Per potersi ben giudicare nelle materie penali, non solamente è necessaria la buona conoscenza delle leggi penali e della di loro ritologia, ma è necessario altresì, che si conoscano le azioni umane, le quali possono essere più o meno imputabili o scusabili nell' atto che violano la legge. In questa considerazione per viemaggiormente agevolare la gioventù, abbiamo creduto di dare una breve norma e conoscenza delle umane azioni, per mezzo della quale crediamo che si possa giungere al regolare giudizio sulla presente materia correzionale.

ARTICOLO XIII.

Delle azioni ed omissioni umane qualificate per reati in generale.

Ogni azione ed ogni omissione realizzata, contraria alle leggi del Regno e qualificata per reato con comminazione di pena, costituisce il reato. Una tale azione ed omissione potrà essere *volontaria* o *involontaria*. Tanto la prima che la seconda possono essere imputabili e punibili, e possono essere non imputabili e non punibili. Inoltre possono essere ancora scusabili con minorazione di pena, e non iscusabili per un carattere particolare di atrocità e di appensamento.

In conseguenza di tutto ciò ne' seguenti articoli faremo con ordine a conoscere, quali sieno le azioni ed ommissioni imputabili e non imputabili, e quali sieno le scusabili e non iscusabili giusta

le leggi del Regno imperanti. E siccome abbiamo detto, che l'azione ed omissione qualificata per reato altra è volontaria ed altra è involontaria, così prima tratteremo delle azioni volontarie e dopo delle involontarie.

Articolo XIV.

Delle azioni ed omissioni volontarie imputabili e punibili.

Sono imputabili e punibili tutte le azioni ed omissioni volontarie qualificate per reati, quando non sono scusabili.

È volontaria l'azione ed omissione, quando vien commessa dalle persone fornite di retti sensi. Le persone di anni 18 compiti e quelle che non soffrono alcuna malattia organica di furore o di demenza, sono dalla legge considerate di retti sensi: come pure le persone maggiori di anni nove fino a' quattordici non compiuti, quando siasi deciso che abbiamo agito con discernimento art. 61 a 65 LL. di P. P.

Chi è in retti sensi ragiona, paragona le azioni alla legge, e conosce se l'azione che va a commettere sia buona o mala, cioè se sia uniforme alla legge ovvero contraria. Se ciò non ostante si delibera a commetterla, allora l'azione è volontaria ed imputabile, perchè dolosamente viola la legge e l'infrange.

Una tal deliberazione e volontà potrà essere dopo matura riflessione, e potrà essere anche momentanea e passeggiera. Nell'uno e nell'altro caso, l'azione è sempre volontaria imputabile e punibile, essendo accompagnata dal dolo che è presunto ne' fatti dalla leggi del Regno vietati art. 3 e 4 leg. de' 20 maggio 1808 su i delitti e sulle pene.

Articolo XV.

Delle azioni volontarie scusabili e punibili con minorazione di pena.

Il savio legislatore, considerando colla sua penetrante filosofia, che le azioni volontarie umane, qualificate per reati, non sempre debbano riguardarsi commesse con volontà determinata di violare ed infranger la legge, e che alcune passioni dell' animo possano facilmente coartar la volontà a commetterle in certi momenti, ne' quali non vi è luogo alla riflessione per formar l'azione veramente morale o sia volontaria, ha deciso, che l' azione commessa in tali casi ancorchè volontaria, pure si rende scusabile, ed ha perciò sanzionato una pena minore di quella fulminata contro l' azione volontaria, commessa senza il concorso di alcune circostanze che l'hanno preceduta.

Questo tempo è fissato dalla legge nello spazio di 12 ore fra l'offesa ricevuta ed il reato, se pure fra l' uno e l' altro tempo, non sieno intercedute le ore della notte, nel qual caso la legge reputa lo spazio del sonno come bastevole ad estinguere l' eccesso della passione art. 5 citata legge.

In fatti negli omicidii volontarj, nelle percosse o ferite volontarie, ed in ogni altra ingiuria ed offesa contro alle persone, ha sanzionato una pena minore dell'ordinaria, quando vi sono de' motivi che li rendono in faccia alla legge scusabili art. 377 leg. p.

Dichiara dunque scusabili i sudetti reati, ancorchè volontari ne' seguenti casi.

1. Se sieno provocati da percosse o ferite gravi, e da altri misfatti contro le persone.

2. Se sieno provocati da percosse, ferite lievi o da altri delitti contro le persone.

3. Se sieno commessi nell'atto di respingere di giorno la scalata o la frattura de' recinti, de' muri o dell' ingresso di una casa o di un appartamento abitato, o delle loro dipendenze.

4. Se viene commesso in rissa, di cui il colpevole non è l'autore o per essere stato provocato con offese ed ingiurie punibili anche con pene di polizia.

Tali azioni di scuse il legislatore le ha rese comuni, a' genitori o altri ascendenti, a' figli o altri discendenti, a' fratelli ed alle sorelle di secondo grado, a' conjugi ed agli affini negli stessi gradi, de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri.

Nel rendere scusabili i sudetti reati, quando vi concorrano le designate circostanze, ebbe in considerazione ancora che l' amore e l' interesse naturale del delinguente verso di se stesso e delle persone, che per sangue gli appartengono, alla conservazione ed alla loro difesa e garantia, formano un dovere o sia una legge che al dir di Cicerone nasce coll' uomo istesso. Cosicchè, considerando l' azione non interamente volontaria e morale, e per le circostanze attenuanti del dolo, la punisce con una pena minore dell' ordinaria, per la ragione che tali circostanze di scusa indeboliscono soltanto la gravità del reato, ma non lo cancellano interamente.

Ed invero come non dev' essere scusabile colui il quale commette l' omicidio, le ferite, le percosse le ingiurie, nell' atto che si vede percosso

o gravemente ferito da un altro? Nell' atto che vede di giorno scalare la di lui casa, franger i recinti, i muri, le porte del suo appartamento dove abita? Nell' atto che vede percuotere, ferire od uccidere i di lui figli, il padre, la madre, gli avi, i fratelli, le sorelle, i nipoti, il conjuge, ed i suoi affini? Nell' atto che si vede rapire e stuprare la figlia, adulterar la moglie? Nell' atto che si vede espellere con violenza dalla propria casa; che si vede saccheggiare dal ladro?

In quei momenti l' intelletto non può formare un giusto razioeinio e rappresentare alla volontà l' azione come buona o cattiva. Allora non si ragiona perchè le passioni sono di ostacolo a qualunque retto raziocinio. L'intelletto rappresenta alla volontà l' azione come buona naturalmente e non già moralmente. Chi conosce come le passioni dell'animo agiscono sul corpo umano, ammira le savie disposizioni del filosofo legislatore sulle cagioni ammesse come scuse delle succennate volontarie azioni, qualificate nel suo codice come reati.

Articolo XVI.

Delle azioni volontarie qualificate per reati non iscusabili.

Siccome il legislatore dichiara scusabili, gli omicidii, le ferite, le percosse, le ingiurie ed ogni altra offesa contro alle persone, quando vi concorrano le circostanze dalla legge designate, così all' opposto dichiara inescusabili i seguenti reati:

1. Il parricidio; 2. il veneficio; 3. l' infanticidio; 4. l'omicidio premeditato; 5. l'omicidio in persona di chi non è l' offensore dell'omicida per

vendicare una offesa da altri ricevuta art. 385 e 552 leg. pen. come pure dichiara inescusabili l' omicidio volontario nel proprio conjuge senza di essere provocato da ferita o da percossa grave: le ferite, le percosse e qualunque altra offesa o ingiuria che per la persona o per lo mezzo o per l' oggetto abbia i caratteri de' quali sono qualificati gli omicidi indicati nel detto articolo 352. Art. 386 cit. leg. pen.

Sono imputabili i reati a motivo della loro atrocità per la volontà determinata e mezzi nel commettersi, e perchè non può imaginarsi alcuna ragione che potesse renderli in modo alcuno scusabili. E veramente, quale scusa potrà mai imaginarsi quell'empio e snaturato figlio, che ha steso la mano ferale e parricida sugli autori de' suoi giorni, sopra coloro che si presero la cura di allevarlo, nutrirlo ed educarlo per tanto tempo e dopo di aver per lui sofferto amarezze ed affanni? E quale scusa potrà escogitare l' infame uccisore per mezzo del veleno ed a sangue freddo? Come potrà scusarsi quell'indegno uccisore con premeditazione e con deliberata volontà? E quale scusa potrà addurre quell'uomo crudele uccisore dell' innocente pargoletto, il quale non è stato capace di dargli il minimo dispiacere? E quale scusa finalmente potrà architettare lo scellerato e crudele uccisor di un innocente per l'offesa ricevuta da un terzo!

Articolo XVII.

Delle azioni scusabili e non punibili.

Nè solamente la legge dichiara scusabili certe date azioni ed omissioni, come abbiamo dimostrato, ma non imputabili e non punibili con saggia filosofia e discernimento, esaminando ed analizzando l'uomo e la di lui volontà nello stato dell'azione commessa. Questa analisi ed esame comincia 1. dall'età del delinguente; 2. dallo stato fisico intellettuale ed organico; 3. dalla causa che all'azione lo sospinse.

Dall'età. Dichiara non imputabili le azioni de' minori di anni nove, e di 14 compiti; quando siasi deciso, che abbiano agito senza discernimento art. 64 leg. pen. Se non vi è discernimento, non vi è volontà di delinguere nè colpa art. 9 e 10 L. de' 20 maggio 1808 sui delitti e sulle pene. In conseguenza non vi è reato quando manca l'intenzion di delinquere e la colpa.

Dallo stato intellettuale ed organico. Dichiara egualmente non imputabili le azioni commesse nello stato di demenza o di furore nel tempo in cui fu commessa l'azione art. 61. Leg. pen. e ciò per le stesse ragioni che riguardano i minori. L'età minore, la demenza ed il furore sono cagioni perenni esclusive del dolo, e la legge ammette la scusa assoluta e perentoria per dette azioni per cui cancella interamente il reato, come se mai fosse stato commesso.

Dalla causa. Dichiara finalmente non imputabili le azioni commesse nello stato: 1. Di forza irresistibile art. 62 L. p. perchè mancanti e privi

della intenzion dì delinquere e della colpa nel momento dell' azione che non può mai dirsi morale o volontaria.

2. Quando son ordinate dalla legge art. 372 c. Leggi, perchè si ferisce o si uccide il pubblico nemico, il quale non forma più parte della società ed è dichiarato fuori della legge.

3. Quando sono comandate dalla necessità della leggittima difesa di se stesso o di altrui, cioè delle persone designate nell' art. 374 378. Leg. pen. perchè è un dovere o sia una legge di natura nata coll' uomo stesso, la quale ci autorizza di respinger la forza colla forza per salvar la nostra vita e de' nostri parenti e le nostre proprietà nello stato violento di aggressione. In quei momenti il giusto timore, il dovere ed il dritto della propria difesa sono cagioni assolute e perentorie ad escludere ogni dolo ed ogni impunità dell' azione, la quale viene dalla legge interamente cancellata.

Articolo XVIII.

Delle azioni involontarie imputabili e punibili.

Tutte le azioni involontarie qualificate per reati sono imputabili e punibili per la sola colpa ne' seguenti casi.

1. Quando sono commesse per imprudenza.
2. Per dissaccortezza.
3. Per disattenzione,
4. Per negligenza o inosservanza de' regolamenti art. 375. Leg. pen.

Per *imprudenza* sono imputabili gli omicidi, le ferite ec. che si commettono sparando in luoghi abitati, fuggendo con carozze, cavalli, senza le dovute precauzioni ed avvertimenti.

Per *dissaccortezza*: Sono imputabili gli omicidj le ferite che si commettono da' cerusici, medici, speziali, barbieri, ostetrici, fabbricatori di armi, di macchine, edifizii ec. per la di loro imperizia, e da chiunque non usi tutta l'accortezza e vigilanza in qualunque azione, dalla quale ne possa avvenire qualche reato.

Per *disattenzione*: sono imputabili le azioni de' maestri sopra de' loro discepoli; da' padri sopra i di loro figli e discendenti per troppo rigore o commiserazione o per la non impiegata attenzione sopra i medesimi.

Per *negligenza*: sono imputabili le azioni che si commettono, quando non si usa tutta l'attenzione che si deve alla carica od impiego che si esercita e che per negligenza ne avvenga il reato.

Insomma qualunque reato ne avvenga involontariamente per imprudenza, per disaccortezza, per disattenzione, per negligenza ed inosservanza de' regolamenti è sempre accompagnato dalla colpa ed è imputabile e punibile ancorchè involontario.

TITOLO VIII.

Delle sentenze dopo la pubblica discussione colle quistioni di fatto e diritto e dispositive corrispondenti coll' articolo del testo della Legge.

SOMMARIO

1. Sentenza, quando *consta* del delitto, e di condanna.

2. Sentenza, che dichiara: *consta di non essere l' imputato colpevole.*

4. Sentenza sulla scusabilità per provocazione.

5. Sentenza sulla scusabilità per respingere la scalata, frattura de' recinti, muri, porte ec. in tempo di giorno.

6. Sentenza, quando il delitto è stato commesso in rissa della quale non è stato autore l'imputato.

7. Sentenza sulla scusabilità pei genitori, figli ec. dell'imputato giusta l'art. 378. L. pen.

8. Sentenza per le ferite, percosse ec. involontarie.

9. Sentenza per li delitti commessi nel caso di forza irresistibile.

10. Sentenza per li delitti commessi da' minori maggiori di anni 9, e minori di anni 14. compiti.

11. Sentenza pei delitti commessi nell'atto di demenza, furore, o nell'età minore di an. 9.

12. Sentenza pei delitti commessi per causa di legittima difesa di sestesso, genitori, figli ec.

13. Sentenza per circostanze attenuanti del dolo.

14. Sentenza per li delitti contra le proprietà senza violenza, quando il danno ec. non ecceda i duc. 3. e concorrano circostanze attenuanti del dolo giusta l'art. 453. Leg. pen.

15. Sentenza per li delitti mancati o tentati contra le proprietà giusta l'articolo 452. Leg. p.

16. Sentenza, quando l'imputato è recidivo.

17. Sentenza, quando l'imputato è reiteratore.

18. Sentenza, quando vi sono complici nel delitto.

19. Sentenza per li delitti Forestali.

20. Sentenza per li contrabbandi semplici.

21. Sentenza per li matrimonii clandestini.

22. Sentenza per l' adulterio.

23. Sentenza per lo sregolamento d' incontinenza che offende il pubblico costume.

24. Sentenza per la trasgressione dell' esilio o confino.

Numero 1. Sentenza quando *consta* del delitto e di condanna.

FRANCESCO I.

Per la Grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

La Regia Giustizia del Circondario di . . . procedendo da Tribunale correzionale.

Nella Causa.

A carico di F. C. domiciliato in . . . . imputato ;

Di danno volontario colla uccisione di un cane di caccia bianco in pregiudizio del Sig. . . . a colpi di accetta e senza necessità (ovvero di altro delitto).

Visti gli atti della presente causa.

Intesi i testimoni a carico, ed a discarico nella pubblica discussione.

Inteso il P. M., il quale ha conchiuso . . .

Intesa la parte civile, che ha conchiuso . .

Inteso il defensore dell' imputato, e l' imputato medesimo ne' mezzi di difesa:

Ha profferito la seguente sentenza.

1. QUISTIONE.

Consta che l' imputato F. C. abbia commesso il delitto ec. (ovvero) abbia ucciso il cane di caccia bianco del valore di duc. 8. in danno del Signor M. N. a colpi di accetta, volontariamente, e senza necesssità?

Considerando, che dal processo scritto e dalla pubblica discussione risulta il seguente fatto :

Fatto. (si descrive il fatto, com' è stato pruovato)

Considerando, che dal fatto esposto si conosce chiaramente; che l' imputato fu l' autore dalla uccisione del cane di caccia di cui si tratta, del valore di duc. 8. a colpi di accetta, e che l' uccise volontariamente, e senza necessità.

La Regia Giustizia dichiara: consta che l' imputato F. C. abbia ucciso il cane bianco di caccia del valore di duc. 8. a colpi di accetta in danno del Signor M. N. volontariamente, e senza necessità (ovvero di altro delitto).

2. QUISTIONE.

Qual' è la pena che si convenga per legge all' imputato ?

Considerando, che il delitto, di cui si tratta è previsto dall' articolo 447 delle leggi penali, così concepito :

Art. 447. Chiunque senza necessità ec. (si trascrive intieramente l' articolo).

Considerando, che ogni danno debb' essere risarcito da colui che l' ha commesso giusta l' ar-

ticolo 1336 *delle leggi civili*, *così concepito* (si trascrive).

Considerando; *che pronunziandosi pena contro dell' imputato dee pure condannarsi nelle spese del giudizio giusta l' articolo* 378 *delle leggi di procedura penale così concepito* : (si trascrive).

Per tali considerazioni.

La Regia Giustizia correzionale condanna l' imputato F. C. a tre mesi di prigionia; *a' danni in duc.* 8, *ed alle spese del giudizio a pro della parte civile*, *liquidate in duc.* . . .

Fatto giudicato e pubblicato in Tropea oggi li . . . 18 . . . *ed in continuazione dell' ultimo atto della pubblica discussione.*

F. del Giudice

F. del cancelliere.

Dopocchè la sentenza sarà pubblicata, redatta dal Giudice e firmata, il cancelliere ne formerà due spedizioni: una la situerà nel processo, dopo di essere intimata al condannato, ed una seconda la situerà fralle minute delle sentenze correzionali. Regolamento di S. E. il Ministro di Grazie e Giustizia de' 15 novembre 1828 art. 76 (a).

(1) Si avverte che la dispositiva solamente deve subito trascriversi nel primo foglio di udienze e gli altri due originali dovranno contenere quanto si trova espresso in questa formola: come pure che la sentenza dovrà redigersi al più tardi nel terzo giorno dopo quello della pubblicazione; art. 78 di detto regolamento.

L'usciere l'intimerà subito con lasciar copia conforme al condannato personalmente, o al di lui domicilio, consegnandola a qualche persona della propria famiglia, nominandola espressamente nell'atto dell'intimazione. La formola dell'intimazione sarà, come le antecedenti, che abbiamo dato.

N. 2 sentenza che dichiara: *non consta.*

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia ec. (come la formola antecedente).

1. QUISTIONE.

Consta che l' imputato abbia commesso il delitto? (si enuncia il delitto, come nella precedente formola).

Considerando che dal processo scritto e dalla pubblica discussione nessuna pruova si ha potuto raccogliere od acquistare contro dell' imputato ec.

La Regia Giustizia dichiara: non consta di esser l' imputato colpevole del delitto, di cui si tratta.

2. QUISTIONE.

Adottandosi la formola: non consta, *cosa dee pronunziarsi per legge?*

Considerando, che se il Giudice adotterà nella sua sentenza la formola non consta, *è nelle sue facoltà di disporre, o che l' accusato sia messo in libertà provvisoria, o che si prenda*

una istruzione più ampia ec. art. 280 *L. P. P. così concepito . . . . . .*

La Regia Giustizia, ordina che l' imputato sia messo in libertà provvisoria (ovvero) *che si proceda ad un ampio procedimento, ritenendosi intanto l' imputato nello stato di deposito, in cui si trova ec.* (oppure se vi sono pruove, indizii ec.) *che sia posto in libertà provvisoria sotto mandato per la residenza di questa Regia Giustizia* (ovvero) *sotto consegna a persona idonea* (ovvero) *sotto cauzione di duc.* 50.

Fatto giudicato ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere

3. Sentenza, che dichiara : *consta di non esser l' imputato colpevole.*

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia del Circondario di ec. ec.

1. QUISTIONE.

Consta che l' imputato non abbia commesso il delitto ec. ec.

Considerando che dal processo scritto e dalla pubblica discussione risulta chiaramente, che l' imputato non abbia commesso il delitto, di cui si tratta.

La Regia Giustizia dichiara: consta, che l' imputato non abbia commesso il delitto ec.

2. QUISTIONE.

Essendosi dichiarato, che consta di non esser l' imputato colpevole del delitto, di cui veniva gravato, cosa deve sul di lei conto pronunziarsi per legge?

Considerando, che, adottandosi dal Tribunale Correzionale la formola: consta, che l' imputato non abbia commesso ec. *ordinerà, che sia lo stesso messo in libertà assoluta; art.* 278. *L. di P. Pen. così concepito . . . .*

La Regia Giustia ordina, che l' imputato F. C. sia messo in libertà assoluta.

Fatto giudicato ec. ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere

4. Sentenza sulla scusabilità per provocazione.

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia ec. ec.

1. QUISTIONE.

Consta che F. C. abbia commesso le ferite, (ovvero altro delitto) *dietro provocazione avuta dal querelante con percosse o ferite gravi, lievi ec.* (ovvero) *con altri delitti?*

Considerando, che dal processo scritto, e dalla pubblica discussione risulta il seguente fatto:

Fatto (si descrive il fatto)

Considerando che dal fatto esposto si rilieva di essere stato l' imputato, nel commettere il

delitto, provocato dal querelante con ferite gravi, lievi ec. percosse. ec.

La Regia Giustizia dichiara: consta, che l' imputato abbia commesso le ferite ec. in persona di . . . . ma dietro provocazione con percosse, ferite ec. ricevute prima, dal querelante medesimo.

2. QUISTIONE.

Qual' è la pena, che convenga all' imputato per legge?

Considerando che il delitto, di cui si tratta è previsto dall'art. . . . delle leggi penali così concepito . . .

Considerando che l' imputato è scusabile per lo delitto commesso, per essere stato provocato dal querelante con percosse ferite ec. e che perciò la pena prescritta dal citato articolo debb' essere mitigata giusta l' articolo 377. n. 1. e 2, e 379 di dette leggi così concepiti . . . . .

Considerando, che pronunziandosi pena contra dell' imputato ec.

La Regia Giustizia condanna l' imputato alla pena di giorni 15 di detenzione (ovvero) al mandato in casa (ovvero) a mesi . . . di prigionia, ed alle spese del giudizio (a).

Fatto giudicato ec.

F. del Giudice

F. del cancelliere

(a) Quando la scusa sarà pruovata, si discenderà alle pene minori, facendosi confronto colla pena, che sarebbe dovuta, se il delitto non fusse scusabile.

5. Sentenza sulla scusabilità per respingere la scalata, frattura de' recinti, muri, porte ec. in tempo di giorno.

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia ec. ec.

1. *QUISTIONE.*

Consta che l' imputato P. F. abbia percosso, o ferito l' imputato N. M, ad oggetto di respingerlo nell' atto, che volea salire sulla di lui casa (ovvero) *frangere i recinti, porte ec. della di lui casa in tempo di giorno?*

Considerando, che dal processo scritto, e dalla pubblica discussione emerge il seguente fatto.

Fatto (si descrive)

Considerando che dal fatto esposto si ravvisa di aver l' imputato percosso, o ferito il querelante nell' atto che questi stava salendo dalla di lui finistra, o rompendo i recinti, le porte ec. in tempo di giorno ec. della casa medesima.

La Regia giustizia dichiara : consta, che l' imputato B. F. abbia percosso, ferito, B. B. per respingerlo nell' atto che di giorno volea salire sulla di lui casa (ovvero) *che stava frangendo le porte, recinti ec. della medesima casa.*

2. *QUISTIONE.*

Qual' è la pena condegna all' imputato pel commesso delitto?

Considerando che il delitto , di cui si tratta è previsto dall' articolo . . . delle leggi penali così concepito . . .

Considerando , che l'imputato è scusabile per aver commesso il delitto a motivo di repingere il querelante, che volea salire sulla di lui casa, rompere i muri , i recinti, le porte ec. della casa medesima in tempo di giorno , e che perciò la pena sanzionata dal citato articolo . . . dee mitigarsi giusta l' articolo 371 n. 3, e 381 di dette leggi pen. così concepiti . . . .

Considerando , che pronunziandosi pena ec.

La Regia Giustizia condanna l'imputato a 20 giorni di detenzione (ovvero) *al mandato in casa* ec. *ed alle spese del giudizio -- Fatto , giudicato* ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere

6. Sentenza , quando il delitto è stato commesso in rissa , della quale non è stato autore l'imputato.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

La Regia Giustizia del circondario **ec. ec.**

1. QUISTIONE.

Consta che M. O. abbia commesso le ferite **ec.** ***in rissa in persona*** **ec.** ***e di non essere stato costui l' autore della rissa medesima ?***

Considerando che dal processo scritto e dalla pubblica discussione risulta il seguente fatto :

Fatto . . . (si descrive)

Considerando, che dal fatto enunciato risulta chiaramente che l' imputato commise le ferite ec. in persona di . . . , ma che l' abbia commesso in rissa, della quale fu autore il querelante per averla provocata con ingiurie, minacce, percosse ec. ec.

La Regia Giustizia dichiara: consta, che l' imputato abbia commesso le ferite ec. in persona di . . . nell' atto della rissa, e dal querelante provocata.

2. QUISTIONE.

Quale pena dee pronunziarsi a danno dell' imputato?

Considerando, che il delitto, di cui si tratta è previsto dall' articolo . . . delle leggi penali. così concepito. . . . .

Considerando che il delitto medesimo è scusabile, e che la pena sanzionata dal citato articolo merita di esser mitigata giusta l' articolo 377. *n.* 4 382 *di dette leggi così concepiti . . .*

Considerando, che pronunziandosi pena contro l' imputato ec.

La Regia Giustizia condanna l' imputato alla pena di quattro mesi di prigionia (ovvero) *alla detenzione di giorni* 29, o *mandato in casa* ec. *ed alle spese del giudizio.*

Fatto, giudicato ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere

7. Sentenza sulla scusabilità pei genitori, figli ec. dell' imputato giusta l' art. 378. leg. pen.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

La Regia Giustizia ec. ec.

1. QUISTIONE.

Consta che N. N. abbia commesso il delitto di ferite percosse ec. *in persona di . . . perchè il di lui genitore, avo, figlio* ec. *veniva insultato e percosso dal querelante?*

Considerando, che dal processo scritto e dalla pubblica discussione risulta quanto segue:

Fatto. (si descrive)

Considerando, che dal fatto enunciato, ad evidenza si conosce, che l'imputato diede le percosse, o ferite ec. *al querelante, perchè questi stava maltrattando, ingiuriando, e percuotendo il di lui genitore, figlio, avo* ec.

La Regia Giustizia dichiara: consta che l'imputato abbia percosso, ferito ec. *il querelante, ma nell'atto, che questi stava percuotendo il di costui genitore, avo figlio* ec.

2. QUISTIONE.

Quale pena si convenga all'imputato pel commesso delitto?

Considerando, che il delitto, di cui si tratta è previsto dall' art. . . . delle leggi penali così concepito . . . .

Considerando, che l'imputato è scusabile nell'azione commessa per difendere e garantire il proprio genitore, avo, figlio ec. *il quale veniva*

percosso dal querelante, e maltrattato; per cui la pena sanzionata dal sudetto articolo dee mitigarsi giusta il prescritto dall' art. 377, e 378. di dette leggi, così concepiti. (si trascrivono)

Considerando, che pronunziandosi condanna ec.

La Regia Giustizia condanna l' imputato a mese uno di prigionia (ovvero) *alla detenzione di giorni* 15, *ed alle spese* ec.

Fatto, giudicato ec. ec.

F. del Giudice

F. del cancelliere

8. Sentenza per le ferite e percosse involontarie ec.

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia ec. ec.

1. QUISTIONE.

Consta che D D. abbia involontariamente ferito, percosso C C. per dissaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza ec. ?

Considerando che dal processo scritto e dalla pubblica discussione si ravvisa il seguente fatto.

Fatto (si descrive)

Considerando che dal fatto succennato si rileva, che l' imputato ferì B. B. senza volontà, ma per sola dissaccortezza, imprudenza ec.

La Regia Giustizia dichiara : consta che l' imputato abbia ferito il querelante, ma per sola imprudenza, negligenza, e senza volontà.

2. QUISTIONE.

Quale pena si deve all'imputato pel commesso delitto?

Considerando, che il delitto, di cui si tratta è previsto dall' articolo 375 delle Leg. pen. così concepito . . . .

Letti gli articoli 36 37 di dette Leggi così concepiti . . . .

La Regia Giustizia condanna l'imputato alla pena di giorni 15 di detenzione (ovvero) *al mandato in casa, ed alle spese ec.*

Fatto giudicato ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere.

9. *Sentenza per li delitti commessi nel caso di forza irresistibile.*

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia ec.

1. QUISTIONE.

Consta che M. N. abbia commesso il delitto perchè costretto da forza irresistibile?

Considerando, che dal processo scritto e dalla pubblica discussione risulta il seguente fatto.

Fatto . . . .

Considerando che dal fatto esposto risulta chiaramente, che l'imputato abbia commesso il delitto, di cui si tratta perchè fu costretto da for-

za, alla quale non potè resistere, se non col ferire il querelante (si enuncia il fatto della forza ec.)

Considerando, che non vi esiste delitto, quando colui che l' ha commesso vi è stato costretto da forza irresistibile giusta l' articolo 62 *delle Leg. pen. così concepito . . . ,*

La Regia Giustizia dichiara, che non vi esiste il delitto di cui si tratta contro l' imputato. In conseguenza ordina di non esservi luogo a procedimento nella presente causa, e che l' imputato sia messo in libertà assoluta.

Fatto giudicato ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere

10. Sentenza per li delitti commessi da minori, maggiori di anni 9., e minori di anni 14 compiti.

FRANCESCO I. ec. ec.

La regia Giustizia del Circondario di ec.

1. QUISTIONE.

Consta che l' imputato maggiore di anni nove, o minore di anni 14 *compiti abbia commesso il delitto ec. in persona, od in danno di... senza discernimento, o con discernimento?*

Considerando, che dal processo scritto e dalla pubblica discussione si rileva che l' imputato è maggiore di anni 9, *e minore di anni* 14 *compiti, e che nel commettere il delitto, di cui viene imputato, abbia agito senza discernimento* (ovvero) *con discernimento.*

La Regia Giustizia dichiara : consta, che l' imputato sia maggiore di anni nove, e minore di anni 14 compiti, e che abbia agito senza discernimento (ovvero) *con discernimento.*

2. QUISTIONE.

Qual' è la pena che per legge compete all' imputato pel commesso delitto ?

Considerando, ch' essendosi dichiarato di aver l' imputato agito senza discernimento nel commettere il delitto di cui si tratta, il Giudice dee consegnare l' imputato a' suoi parenti coll' obbligo di ben' educarlo, ovvero inviarlo in luogo pubblico stabilito dal Governo per esservi ritenuto ed educato per un numero di anni, che saranno nella sentenza determinati giusta l' articolo 64 delle Leg. pen. così concepito....

La Regia Giustizia ordina, che l' imputato sia consegnato a' di lui parenti coll' obbligo di ben educarlo (ovvero) *d' inviarsi in luogo pubblico stabilito dal Governo per esservi ritenuto ed educato fino all' età maggiore.*

Se poi sarà deciso, che abbia agito con discernimento, la considerazione, e la dispositiva della sentenza sarà nel seguente modo :

Considerando ch' essendosi dichiarato di aver l' imputato agito con discernimento, la pena che debba infligersi, dovrà essere quella di polizia giusta l' art. 65 delle citate Leg. p. così concepito . . . .

Considerando che pronunziandosi condanna ec.

La Regia Giustizia condanna l' imputato alla

detenzione di giorni 29. ed alle spese del giudizio ec.

Fatto giudicato ec.

F. del Giudice

F. del cancelliere

11. Sentenza per delitti commessi nell'atto di demenza, furore ec. o nell'età minore di anni 9 giusta gli articoli 61 e 64 leggi penali.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

La Regia Giustizia. ec.

1. QUISTIONE.

» Consta, che M. N. abbia commesso il delit-
» to. . . nello stato di demenza o furore (*ovve-*
» *ro*) nella minor'età di anni nove non com-
» piuti? »

» Considerando che dal processo scritto e dalla
» pubblica discussione risulta il seguente fatto:

Fatto . . . .

» Considerando, che dal fatto esposto è pruo-
» vato che l'imputato abbia commesso il delitto
» di cui si tratta, ma che in quell'atto era nello
» stato perfetto di demenza furore ec. (*ovvero*)
» nell'età di anni sette, e otto ec.

» La Regia Giustizia dichiara: consta, che l'im-
» putato abbia commesso il delitto di cui si trat-
» ta, ma nello stato di demenza furore ec. o nel-
» l'età di anni 8, o non più di nove.

2. *QUISTIONE.*

„ Qual giudizio dee pronunziarsi per legge nella
„ presente causa ?

„ Considerando, che non esiste reato, quando
„ colui che l'ha commesso era nello stato di de-
„ menza o di furore, nell'età di anni 9 nel tempo
„ dell'eseguita azione art. 61. leggi penali così
„ concepito, e 64. . . .

„ La Regia giustizia dichiara, che non vi esi-
„ ste il delitto . . . . ec. a carico dell'imputato; an-
„ nulla in conseguenza la querela cogli atti, ed or-
„ dina che sia l'imputato messo in libertà assolu-
„ ta. Fatto giudicato ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere.

12. Sentenza per li delitti commessi per causa di legittima difesa di se stesso, genitori, figli ec. giusta l'articolo 373 leg. pen.

FRANCESCO I. ec. ec..

La Regia Giustizia . . . .

1. *QUISTIONE.*

„ Consta che l'imputato B. abbia ferito, per-
„ cosso N. N. nell'atto della legittima difesa?

Considerando, che dal processo scritto e dalla pubblica discussione risulta quanto segue,

Fatto . . . .

,, Considerando, che dal fatto esposto si conosce pruovato ad evidenza che l' imputato ferì a colpi di bastone, accetta, pietra ec. il querelante; ma nell' atto però, che questi gli avea già vibrato un colpo di accetta per ucciderlo nella testa, e l' imputato per sottrarsi dalla morte fu più sollecito di vibrare il colpo di bastone, accettà ec. nel braccio del querelante, facendogli cadere a terra l'arma già inalberata per ucciderlo o ferirlo (*ovvero*) che stava per uccidere il padre madre o figlio dell' imputato (*ovvero*) per respingere la scalata, rottura delle porte, muri di notte tempo ec.

,, La Regia Giustizia dichiara: consta, che l'imputato M. abbia commesso il delitto . . . in persona di . . . ma però nell' atto della legittima difesa della propria persona, del padre, madre ec.

2. *QUISTIONE.*

,, Si deve pronunziar pena contro dell' imputato pel fatto commesso in persona del querelante N. N.?

,, Considerando, ch' essendosi dichiarato di aver l' imputato ferito N. nell' atto della legittima difesa della propria persona, del padre ec. non ha commesso delitto giusta la sanzione dell' articolo 373 delle leggi penali così concepito . . . .

,, La Regia Giustizia dichiara di non esservi delitto di ferite ec. a danno dell' imputato B...

,, In conseguenza annulla la querela e tutti gli atti della presente causa, ed ordina di non es-

,, servì più luogo a procedimento, e che l'impu-
,, tato sia messo in libertà assoluta.
,, Fatto, giudicato ec.

F. del Giudice
F. del Cancelliere

13. Sentenza per circostanze attenuanti del dolo.

FRANCESCO I. ec ec.

,, La Regia Giustizia del circondario di ec. ec.

1. *QUISTIONE.*

,, Consta, che B. F. abbia commesso il delit-
,, to . . . in persona di . . . ma con circostanze
,, attenuanti del dolo?
,, Considerando, che dal processo scritto e dalla
,, pubblica discussione risulta il seguente fatto:

Fatto . . . .

,, Considerando, che dal fatto enunciato si ri-
,, leva chiaramente di aver l' imputato soltanto
,, nell'atto di un contrasto di parole col quere-
,, lante, alzato la mano e vibrato uno schiaffo al
,, querelante, il quale nell'aver cercato di allonta-
,, narsi a non esser percossso, urtò colla testa ad
,, un muro, trave ec. e ne riportò la ferita giu-
,, dicata pericolosa di vita per gli accidenti, che
,, l'imputato non avea intenzione nè avrebbe vo-
,, luto cagionargli.
,, La Regia Giustizia dichiara: consta che l'im-
,, putato B. F. vibrò lo schiaffo al querelante per

„ lo quale venne riportata la ferita di cui si trat-
„ ta , ma senza volontà dell' imputato medesimo.

2. *QUISTIONE.*

„ Qual' è la pena dovuta all' imputato per lo
„ commesso delitto ?

„ Considerando , che il delitto di percosse o
„ ferite pericolose di vita per gli accidenti è pre-
„ visto dall' articolo 359 delle Leg. pen. così con-
cepito . . . .

„ Considerando , che quantunque l' imputato
„ non avea attenzione di ferire il querelante , ma
„ solamente di percuoterlo collo schiaffo , pure
„ la ferita , dal querelante riportata , fu causata
„ dalla percossa vibrata , alla quale questi cercò
„ di allontanarsi per evitarla , e perciò il delitto
„ o sia l' azione commessa dall' imputato , non è
„ priva di dolo per le conseguenze che ha por-
„ tato.

„ Considerando , che , se il Giudice nel delitto
„ punibile col primo grado di prigionia , troverà
„ circostanze attenuanti del dolo , discenderà alle
„ pene di polizia giusta l' articolo 468. Leg. p.
„ così concepito . . . .

„ Considerando, che pronunziandosi condanna ec.

„ La Regia Giustizia condanna l' imputato a
„ giorni venti di detenzione ed alle spese del giu-
„ dizio ec.

Fatto , giudicato ec.

F. del Giudice
F. del Cancelliere

14. Sentenza per li delitti contro le proprietà senza violenza, quando il danno non ecceda i duc. 3, e concorrano circostanze attenuanti del dolo giusta l'art. 453 Leg. penali.

FRANCESCO I. ec. ec.

„ La Regia Giustizia del Circondario di . . .

1. *QUISTIONE.*

„ Consta che l'imputato abbia commesso la fro-
„ de semplice (ovvero) il guasto, deterioramento
„ qualunque volontariamente (ovvero) il furto
„ semplice in pregiudizio di N. N. nel valore di
„ duc. 3. e con circostanze attenuanti di dolo?
„ Considerando, che dal processo scritto e dal-
„ la pubblica discussione risulta il seguente fatto.

Fatto . . . . .

„ Considerando che dall'esposto fatto si evin-
„ ce, che l'imputato abbia commesso la frode
„ semplice (ovvero) il furto semplice (ovve-
„ ro) il guasto danno ec. in pregiudizio di N.
„ N. volontariamente nella somma e valore di
„ duc. 2: 40. con circostanze attenuanti del dolo.
„ La Regia Giustizia dichiara: consta, che
„ l'imputato abbia commesso il furto semplice,
„ in carlini 3, e con circostanze attenuanti del
dolo.

2. *QUISTIONE.*

„ Quale pena si deve all' imputato infliggere pel
„ commesso delitto ?

„ Considerando che il delitto, di cui si tratta
„ è previsto dall' art. 435 per la frode (417 per
„ lo furto) 445. per lo danno guasto ec. dalle
„ leggi penali così concepito . . . .

„ Considerando che ne' delitti contro le pro-
„ prietà commessi senza violenza, se il danno non
„ ecceda i duc. 3. e concorrano altre circostan-
„ ze attenuanti del dolo, potranno le pene esser
„ diminuite fino a quelle di polizia giusta l' art.
„ 453. di dette leggi, così concepito . . . .

„ Considerando, che, pronunziandosi condan-
„ na ec. ec.

„ La Regia Giustizia condanna l' imputato alla
„ pena di giorni 29 di detenzione, ed alle spe-
„ se ec. ec.

Fatto giudicato ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere.

1. Sentenza per li delitti tentati o mancati contro la proprietà giusta l' art. 452 leg. pen.

FRANCESCO I. ec. ec.

„ La Regia Giustizia del Circondario di . . .

1. *Quistione.*

„ Consta che l' imputato C. C. abbia commes-
„ so il tentato, o mancato furto semplice (ov-

,, vero) la frode semplice (ovvero) l' usurpa-
,, zione semplice ec. in danno di B. A.?
,, Considerando che dal processo scritto e dalla
,, pubblica discussione risulta il seguente fatto:

Fatto . . .

,, Considerando che dell' esposto fatto è chia-
,, ramente pruovato, che l' imputato tentò (ov-
,, vero) non mancò per lui di commettere il fur-
,, to, la frode ec. mentre con animo deliberato
,, e deciso si era intromesso nella casa o fondo
,, del querelante per commettere il furto ec. e che
,, per circostanze indipendenti dalla di lui volon-
,, tà non gli riuscì di tanto eseguire.
,, La Regia Giustizia ec. ec. Dichiara: consta,
,, che l' imputato abbia commesso il tentato, o
,, mancato furto semplice, frode ec. in danno
,, di . . .

2. QUISTIONE.

,, Qual' è la pena condegna all' imputato pel
,, commesso delitto?
,, Considerando, che il delittto, di cui si trat-
,, ta è previsto dall' art. . . . delle leg. pen. co-
,, sì conecepito.
,, Considerando, che laddove si tratta di ten-
,, tati o mancati delitti contro le proprietà, i col-
,, pevoli saranno puniti di uno a due gradi me-
,, no de' delitti consumati giusta l' art. 452. di
,, dette leggi così concepito . . . .
,, Considerando, che pronunziandosi condanna ec.
,, La Regia Giustizia condanna l' imputato alla

„ pena di due mesi di prigionia ed alle spese ec.
(ovvero a pena maggiore o minore, calcolando la pena del delitto consumato, e scemando dalla stessa uno o due gradi meno).

Fatto giudicato ec. ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere

16. Sentenza, quando l'imputato è recidivo di altri delitti.

FRANCESCO I. ec. ec.

„ La Regia Giustizia del Circondario di ec.

1. QUISTIONE.

„ Consta che l'imputato S. S. abbia commesso
„ le ferite lievi in persona di R. R. con arma im-
„ propria, e che sia recidivo di altri delittti com-
„ messi?
„ Considerando, che dal processo scritto e dalla
„ pubblica discussione risulta il seguente fatto:

Fatto . . . .

„ Considerando, che dal fatto esposto si conosce
„ abbastanza di aver l'imputato ferito a colpi di
„ bastone ec. il querelante, e che sia costui an-
„ che recidivo di altro delitto, per lo quale fu
„ condannato con sentenza, già divenuta esecu-
„ tiva.
„ La Regia Giustizia dichiara: consta, che l'im-
„ putato S. S. abbia commesso il delitto di fe-

„ rite lievi in persona di . . . con arma impro-
„ pria, e che sia pure recidivo di altro delitto
(si enuncia il delitto antecedentemente commesso.)

2. *QUISTIONE.*

„ Con quale pena si deve l'imputato punire?
„ Considerando, che il delitto, di cui ora si
„ tratta è previsto dall'articolo 361. delle leggi
„ penali così concepito . . . .
„ Considerando che l'imputato è recidivo di al-
„ tro delitto (si enuncia il delitto) per lo quale
„ fu condannato con sentenza già divenuta irre-
„ trattabile, e che la pena dovutagli per questo
„ secondo delitto dev'essere applicata nel maxi-
„ mum, e potrà essere anche duplicata giusta
„ l'art. 84. di dette leggi, così concepito . . .
„ Considerando, che pronunziandosi pena con-
„ tro dell'imputato ec. ec.
„ La Regia Giustizia condanna l'imputato a sei
„ mesi di esilio correzionale, da espiarla nel
„ comune di . . . ed alle spese del giudizio ec.
Fatto Giudicato ec. ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere

17. Sentenza quando l'imputato e reiteratore di due delitti ec.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

La Regia Giustizia ec. ec.

1. QJISTIONE.

Consta che N. abbia commesso il delitto... in persona, od in danno di P., e che sia reiteratore di due o più delitti?

Considerando, che dal processo scritto e dalla pubblica discussione risulta il seguente fatto...

Fatto . . . .

Considerando che dal fatto esposto si rileva che l'imputato abbia commesso il delitto di ferite pericolose di vita per gli accidenti in persona di P., dopo di aver commesso anche altro delitto di ferita. lieve in persona di R. R., per cui oggi è reiteratore di due delitti.

La Regia Giustizia dichiara: consta di aver l' imputato N. commesso le ferite pericolose di vita per gli accidenti in persona di R. R., e che antecedentemente commise anche altro delitto di ferita lieve in persona di . . . ed in conseguenza esser reiteratore di due delitti.

2. QUISTIONE.

Qual' è la pena che si conviene per legge all' imputato per lo commesso delitto?

Considerando che il delitto più grave, di cui l' imputato si è dichiarato colpevole è previsto

dell' articolo 359 delle leggi penali, così concepito: . . . .

Considerando che contra il reiteratore di due delitti, si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il maximum *della pena stabilita pel delitto maggiore; art. 87 di dette leggi, così concepito . . .*

Considerando, che pronunziandosi pena ec.ec.

La Regia Giustizia condanna l'imputato alla prigionia di sei mesi, all'ammenda correzionale di duc. 3. ed alle spese del giudizio ec.

Fatto e giudicato ec.

F. del Giudice

F. del cancelliere

18. Sentenza, quando vi sono complici nel delitto.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

La Regia Giustizia ec. ec.

1. QUISTIONE.

Consta che FF. abbia commesso il delitto . . . colla complicità ed assistenza di CC., e DD.?

Considerando che dal processo scritto e dalla pubblica discussione risulta il seguente fatto:

Fatto . . . .

Considerando che dal fatto esposto si rileva di aver l'imputato commesso il delitto . . . per doni, promesse, per provocazione, o coll'assistenza degli imputati CC. e DD.

La Regia Giustizia dichiara: consta che FF. abbia commesso il delitto . . . in persona ed in danno di . . . colla complicità ed assistenza de' sudetti CC. e DD.

2. QUISTIONE.

Qual' è la pena che si convenga agli imputati, già dichiarati colpevoli?

Considerando, che il delitto di cui si tratta è previsto dall' articolo . . . delle leggi penali così concepito . . .

Considerando che contra i complici di un delitto sono sanzionate le pene degli articoli 74, e 75 di dette leggi così concepiti:

Considerando, che pronunziandosi pena ec.

La Regia Giustizia condanna tanto l' imputato FF., che i complici C C. D D. alla pena di sei mesi di prigionia ed alle spese del giudizio ec.

Fatto e giudicato ec.

F. del Giudice

F. del cancelliere.

Se poi la complicità sarà di quelle prescritte dall' articolo 74 n. 3, e 4 di dette leggi, si discenderà da uno a due gradi meno della pena nella condanna contra i complici, applicandosi la pena dell' esilio, o le pene di polizia.

19. Sentenza per li delitti forestali

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

La Regia Giustizia del circondario di ec. ec.

1. QUISTIONE.

Consta, l'imputato A. B. abbia commesso guasto danno, deterioramento ec. (ovvero) *abbia tagliato o mutilato alberi marchiati col martello del Governo nel bosco* ec. *con aver cagionato un danno di duc.* 50 ec. ?

Considerando, che dal processo scritto e dalla pubblica discussione risulta il seguente fatto:

Fatto . . . .

Considerando, che dal fatto esposto è pruovato a sufficienza, che l'imputato abbia mutilato, tagliato, deteriorato ec. *il bosco; gli alberi marchiati col martello del Governo, cagionandogli un danno liquidato in duc.* 50.

La Regia Giustizia dichiara: consta che F. E. *abbia commesso il danno, guasto deterioramento nel bosco . . . in pregiudizio della Reale amministrazione delle acque e foreste.*

2. QUISTIONE.

Qual'è la pena dovuta all'imputato pel commesso delitto?

Considerando, che il delitto di cui si tratta è previsto dall'art.... della legge forestale de' 21 *agosto* 1826, *così concepito* . . . :

Considerando, che ogni fatto qualunque del-

l' uomo, che arrechi danno a' boschi, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo ec. art. 95 di detta legge così concepito . . .

Considerando, che pronunziandosi pena contra dell' imputato deve pure condannarsi nelle spese del giudizio art. . . delle leggi di proc. pen. così concepito . . .

La Regia Giustizia condanna l' imputato a tre mesi di prigionia all' ammenda di duc. 50, ed alle spese del giudizio. (Se si tratta di alberi marchiati per la Real marina ec. si applicheranno le pene prescritte dall'art. III. di dette leggi ec., e per altri delitti della stessa natura in divieto della detta legge si applicheranno le pene stabilite nella medesima legge)

Fatto e giudicato ec. ec.

F. del Giudice.

F. del Cancelliere

20. Sentenza per li contrabbandi semplici.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

La Regia Giustizia ec. ec.

1. QUISTIONE.

Consta, che l' imputato B. C. abbia commesso il contrabbando semplice di sale, o tabacco ec. in danno della Generale amministrazione de' Dazii Indiretti ?

Considerando, che dal processo scritto e dalla pubblica discussione risulta il seguente fatto :

Fatto . . .

Considerando, che dal fatto esposto chiaramente si conosce, che l' imputato nel giorno ... abbia commesso il contrabbando di sale in cantaja . . . per essere stato sorpreso colle vetture che lo trasportava.

La Regia Giustizia dichiara, consta che l' imputato B C. abbia commesso il contrabbando di sale semplice in danno della Generale amministrazione sudetta in cantaja 3. . . .

2. QUISTIONE.

Qual è la pena che si convenga per legge al contravventore?

Considerando, che il delitto di cui si tratta è previsto dall' articolo 162 della legge de' 20 maggio 1808, dal decreto de' 13 gennajo 1806, dallo statuto penale de' 26 gennajo 1810, decreto de' 14 maggio 1810 art. 18 così concepiti....

« Considerando, che pronunziandosi pena contra
» l' imputato ec.

» La Regia Giustizia condanna l' imputato alla
» prigionia di mesi tre, alla confisca del genere sor-
» preso e mezzi di trasporto, all'ammenda di duc.
» 200 in benificio della Generale Amministazione de'
» Dazii Indiretti ed alle spese ec.

Fatto giudicato ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere (a)

(a) Per li tabacchi v. Leg. de' 19 Ottobre 1810. art.

21. Sentenza per li matrimonii clandestini.

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia ec.

1. QUISTIONE.

« Consta che Domenico B. e Marianna C. ab-
» biano commesso il matrimonio clandestino nel
» giorno . . . e che volontariamente v' interven-
» nero per testimoni a tale atto Antonio Z , e
» Giuseppe H. ?
» Considerando che dal processo scritto e dalla
» pubblica discussione risulta il seguente fatto :

Fatto.

» Considerando che dal fatto esposto è chiara-
» mente pruovato , che gli imputati B. e C. ab-
» biano commesso il matrimonio clandestino col-
» la volontaria assistenza de' testimonii Z. ed H.
» in questo comune nel giorno . . . . del mese.
» La Regia Giustizia dichiara : consta che Do-
» menico B. e Marianna C. abbiano commesso il
» matrimonio clandestino colla volontaria assisten-
» za per testimonii di Antonio Z , e Giuseppe H.

---

31 e 14 Maggio 1822. per l' applicazione , e 19 detto 1811 Leg. del 1 Giugno 1817. Real Decreto de' 6. Settembre 1819 , e 26 Gennajo 1810.

2. QUISTIONE.

» Qual' è la pena dovuta tanto a' contraenti,
» che a' testimoni volontariamente assistenti al
» matrimonio ?
» Considerando, che il delitto, di cui si trat-
» ta è previsto dal Real Decreto de' 25 Settem-
» bre 1828, così concepito . . . .
» Considerando, che pronunziandosi pena ec.
» La Regia Giustizia condanna Domenico B.
» alla prigionia di anni due: Marianna C. ad un
» anno e mezzo di prigionia in un Ritiro Reli-
» gioso; i testimoni Z. ed H. ad un anno di
» prigionia, e tutti solidalmente alle spese del
» giudizio ec.

Fatto giudicato ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere

22. Sentenza per l' adulterio.

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia ec. ec.

1. QUISTIONE.

« Consta che l' imputato B. abbia commesso
» l' adulterio in danno del di lei consorte M. ?
» Considerando che dal processo scritto e dalla
» pubblica discussione risulta il seguente fatto.

Fatto.

« Considerando che dal fatto esposto viene
» ad evidenza pruovato, che l'imputata da un
» anno a questa parte si è resa illeale al di lei
» marito rivolgendo tutto l'amore illecito al di
» lei amante F. S. col quale furtivamente si gia-
» cea nella casa maritale e nel tempo, che il ma-
» rito si allontanava per andare a lavorare ec.

» La Regia Giustizia dichiara: consta che l'im-
» putata abbia commesso l'adulterio in danno
» del di lei marito.

2. *QUISTIONE.*

« Qual'è la pena dovuta all'imputata già con-
» vinta di adulterio?

» Considerando che il delitto di cui si tratta è
» previsto dall'art. 326 delle leggi penali così
» concepito . . . .

» Considerando inoltre, che pronunziandosi pe-
» na contro l'imputata ec.

» La Regia Giustizia condanna la nominata B.
„ alla prigionia di mesi venticinque, ed alle spe-
„ se del giudizio.

Fatto giudicato ec. ec.

F. del Giudice
F. del cancelliere

La stessa condanna potrà essere pronunziata contra l'adultero tanto, se la querela sia diretta dal marito contro dell'uno, e contro dell'altra, essend' operativa nell'uno e nell'altro caso giusta la ministeriale de' 4. Marzo 1820.

23. Sentenza per lo sregolamento d'incontinenza che offende il pubblico costume ec.

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia ec. ec.

1. QUISTIONE.

Consta che l'imputata abbia commesso lo sregolamento d'incontinenza con offesa al pubblico costume?

Considerando che dal processo scritto e dalla pubblica discussione si rilieva che l'imputata tanto di notte che di giorno nella casa dove abita ha menato una vita lasciva con persone di ogni ceto e da due anni a questa parte continuatamente recando sommo scandalo alle persone del vicinato ec. ec.

La Regia Giustizia dichiara: consta che l'imputata sia stata incontinente nello sregolamento della di lei vita e con iscandalo al pubblico costume.

2. QUISTIONE.

Qual'è la pena dovuta per legge alla imputata già dichiarata colpevole?

Considerando che il delitto di cui si tratta è previsto dall'articolo 345 delle leg. pen. così concepito, ec.

Considerando inoltre, che alle pene correzionali si può, quando il caso lo consigli, aggiungere la pubblica riprensione, e che l'incontinenza dell'imputata tanto esige per farla rien-

trare in se stessa a menare una vita più moderata per l' avvenire art. 41. c. Leg.

Considerando in ultimo, che pronunziandosi pena ec.

La Regia Giustizia condanna l'imputata alla prigionia di mesi otto, alla pubblica riprensione ed alle spese del giudizio.

Fatto giudicato ec.

F. del Giudice

F. del cancelliere.

24. Sentenza per la trasgressione dell' esilio e confino giusta l' art. 478. Leg. Pen.

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia . . . .

1. QUISTIONE.

Consta, che C. D. abbia trasgredito alla condanna dell' esilio, o confino contro di lui pronunziata da questa Regia Giustizia, e divenuta irrevocabile, ed all' ordine posteriormente ingiuntogli di allontanarsi da questo comune? (ovvero) *che essendosi allontanato da questo comune abbia trasgredito alla condanna, con essersene fuggito dal luogo della pena?*

Considerando che dal verbale de' testimonii B. C. e D. risulta di essersi l' imputato dal giorno 4 fino al 30 del mese di . . . sempre quì veduto, senza di essersi punto allontanato da questo comune, e di averlo i medesimi riconosciuto come loro compaesano, (ovvero) *che*

da 10 *giorni a questa parte l' hanno veduto in questo comune ritornare dopo circa giorni* 20 *di sua assenza , e l' anno riconosciuto.*

La Regia Giustizia dichiara : costa , che C. D. abbia trasgredito alla condanna dell' esilio o confino.

2. QUISTIONE.

Qual' è la pena che per legge si conviene all' imputato di una tale trasgressione?

Considerando, che la trasgressione dell' esilio o confino è preveduta dall' articolo 25 (per esilio) *delle Leggi Pen.* (e 24 per lo confino) *così concepito* :

Letto l' articolo 3. *delle Reali disposizioni de'* 13 *Ottobre* 1819 (per l' esilio) *ed art.* 6. (per lo confino) *così concepiti.*

La Regia Giustizia converte la pena di mesi sei di esilio o confino in altrettanto tempo di prigionia. In conseguenza ordina di spedirsi contro dell' imputato il mandato di arresto per l' esecuzione della condanna.

Fatto , giudicato ec. in Tropea.

F. del Giudice

F. del Cancelliere

TITOLO IX.

De' rimedii contra le sentenze correzionali e della loro formalità.

ARTICOLO 19.

Dell' appello ne' giudizii correzionali.

SOMMARIO

1. Quando ha luogo, ed in qual Tribunale.
2. Chi può appellare.
3. Quando si deve presentare, e dove.
4. Documenti necessarii per riceversi.
5. Formola della dichiarazione di appello.

1. Si può appellare avverso le sentenze correzionali diffinitive e di condanna alle pene prescritte dall' articolo 21. delle Leggi Penali art. 380, e 381. Leg. di Proc. pen. e giammai avverso le Sentenze preparatorie ed interlocutorie; e dovrà portarsi nella Gran Corte Criminale della Provincia o Valle. Leg. Organica Giudiziaria de' 29. Maggio 1817. e 7. Giugno 1819. ed art. 317. P. Pen.

2. Possono appellare, l' incolpato e condannato, la parte civile per li soli danni ed interessi civili, le amministrazioni per le sole ammende, riparazioni e spese, ed il Pubblico Ministero art. 382. Proc. pen.

3. Si deve appellare fra cinque giorni dalla intimazione della sentenza alla persona o al domicilio, oltre di un giorno per ogni 15 miglia di distan-

za dalla residenza del Giudice art. 374, e 383. Leg. P. Pen.

4. Per potersi ricevere l'appello è necessario: 1. che si facci entro i termini la dichiarazione nella cancelleria del Giudicato che proferì la sentenza art. 383. P. P. 2. che nel termine per appellare, l'imputato si trovi sotto un mezzo di custodia prescritti dall' art. 132. c. Leg.; oppure offra idonea cauzione art. 385. c. L. Trattandosi però di cauzione dev' essere prestata nel modo come abbiamo detto nel Titolo V. n. C.

5. Formola della dichiarazione di appello.

Oggi li . . . del mese di . . . anno . . . in Tropea ec.

In questa cancelleria del Giudicato Regio del Circondario di Tropea, ed innanzi a me cancelliere della medesima, si è presentato F. C. domiciliato in . . . ed ha dichiarato, che intende di produrre appello, come lo produce nella G. C. C. di questa Provincia o Valle avverso la sentenza pronunziata da questo Regio Giudicato sotto il dì . . . intimatagli nel giorno . . . e ciò perchè lo grava e pregiudica per li seguenti motivi:

1. *Perchè si è proceduto nella causa senza querela della parte offesa contro l' articolo 37 e 38 delle Leg. di Proc. pen.*

2. *Perchè si oppose a tempo utile la nullità della citazione e fu rigettata contra l' articolo 352 di dette leggi.* (ovvero si diranno quei motivi, che vi saranno)

In conseguenza ha domandato che attesa la presente dichiarazione di appello e motivi si sospenda l' esecuzione di detta sentenza, e si tra-

smettano gli atti alla G. C. C., onde annullarsi, o rivocarsi la medesima sentenza come di ragione.

A quale oggetto ha presentato ed offre per sua cauzione la persona del sig. B B., co' documenti, che attestano la idoneità della medesima.

Una tal dichiarazione di appello, e presentazione della cauzione si è da me disteso il presente atto, che dietro lettura si è sottoscritto dal dichiarante e da me cancelliere (non sapendo scrivere se ne farà menzione)

F. del dichiarante

F. del cancelliere

Visto dal Giudice Regio

M. C.

Il cancelliere però, prima di redigere la dichiarazione di appello, farà ostensivi al Giudice i documenti dell' offerta cauzione per esaminarli, ed approvarli col suo visto.

Se poi l'imputato si trovi sotto *mandato*, *consegna*, o *cauzione* antecedente, non è necessaria l' offerta della persona per cauzione c. art. 386. P. P.

Articolo XX.

Della rinunzia alla istanza, e sua formalità.

SOMMARIO.

1. Chi può rinunziare alla querela, e come.
2. Quando si può rinunziare ed a chi giova.
3. Innanzi a quale autorità dee rinunziarsi.
4. Quando non è operativa la rinunzia.

5. Formola della rinunzia.

6. Sentenza sussecutiva alla rinunzia quando questa è operativa.

1. Tutte le persone private, che han fatto querela per le offese e danni ricevuti dal delitto, possono rinunziare alla querela art. 33. 34. 37 e 38. P. P. Per rinunziare devono comparire di persona o per mezzo di procuratore speciale con mandato in forma autentica. Argomento degli articoli 30, e 41. c. leg.

2. La rinunzia può farsi ed è operativa fino a che la sentenza non diverrà esecutiva, o che la G. C. Criminate non interponga sull' appello la sua decisione art. 47. cit. leg. P. P.

Giova la rinunzia all' imputato ed anche a' socj del delitto ministeriale de' 4 marzo 1820.

3. La rinunzia alla querela dovrà farsi avanti al Giudice che sta procedendo nella causa, o che abbia profferito la sentenza di condanna. Argomento degli articoli 13, e 342 c. leggi.

4. Non è operativa, nè giova all'imputato la rinunzia della parte offesa per arrestare il procedimento contro di lui, e l' esecuzione della sentenza: 1. per li delitti, che si perseguitano ad istanza del Pub. Minist., e descritti nell' articolo 39 P. P. 2. dopochè la sentenza sarà divenuta esecutiva, o che la G. C. C. vi abbia deciso sull' appello prodotto c. art. 47 P. P.

5. Formola della rinunzia all' istanza o sia querela.

Oggi li . . . del mese di . . . anno . . . in . . .

Innanzi a noi M. C. Giudice Regio del circondario di . . . assistiti dal nostro cancelliere, si è volontariamente presentato Z Z. domicilia-

to in . . . ed ha dichiarato, che sotto il dì ... espose querela contro N N. per averlo ferito, percosso ec. (si spiegherà il delitto)

Ora riflettendo, che il dovere di buon cristiano è di perdonare al suo offensore, o nemico, da cui abbia ricevuto le offese, e ciò ad imitazione di nostro Signore Gesucristo, il quale perdonò a' suoi offensori, è venuto perciò a rinunziare, come formalmente rinunzia alla querela esposta, e domanda, che per la di lui parte più non si proceda ad atto alcuno contro detto individuo N N.

Di una tal dichiarazione e rinunzia, si è fatto e disteso il presente atto, che dietro lettura, si è dal dichiarante sottoscritto, da noi e dal nostro cancelliere (non sapendo scrivere si farà menzione)

F. del dichiarante
F. del Giudice
F. del cancelliere

6. Formola della sentenza dopo la rinunzia alla istanza, quando questa è operativa.

FRANCESCO I. ec. ec.

La Regia Giustizia del Circondario di ec. ec.

Visti gli atti a carico di . . . imputato (si enuncia il delitto)

Veduta la rinunzia all' istanza foglio . . .

Letto l' articolo 47 leg. di Proc. Pen.

Ordina, che l' azione per tal reato resti abolita, e di non esservi più luogo a procedimento.

Condanna l' imputato alle spese del processo.

Fatto e Giudicato in . . . oggi li . . . . 18...

F. del Giudice
F. del cancelliere

TITOLO X.

Dell' esecuzione delle sentenze correzionali, e della loro formalità

SOMMARIO.

1. Esecuzione per condanna alla prigionia.
2. Esecuzione per condanna all' esilio.
3. Esecuzione per condanna alla interdizione.
4. Esecuzione per la condanna alla mallevaria.
5. Esecuzione per condanna alla pubblica riprensione.
6. Esecuzione per l' ammenda
7. Esecuzione per la libertà.
8. Formola del mandato di arresto per l'esecuzione della condanna alla prigionia.
9. Formola dell' ordine per l' esecuzione dell' esilio o confino.
10. Formola dell' uffizio al Giudice o supplente del luogo destinato per l' espiazione dell' esilio o confino.
11. Formola dell' obbliganza per l' esecuzione della condanna d' interdizione
12. Formola dell' obbliganza per la condanna alla mallevaria.
13. Formola dell' ordine per l' esecuzione della pubblica riprensione.
14. Formola delle pubblica riprensione
15. Formola per la libertà dell' imputato.

Dopochè la sentenza sarà divenuta esecutiva ed irrevocabile, dee procedersi alla di lei esecuzione dal Giudice a richiesta del Pub. Minist. della parte

civile, o dell' imputato assoluto art. 379. Leggi di P. P.

L' esecuzione però è di diversi modi a misura delle pene pronunziate, delle quali abbiamo parlato nel Titolo 1.

1. L' esecuzione per condanna alla prigionia sarà quella di spedirsi il mandato di arresto, e di rimettersi alla forza pubbica per l' esecuzione, dopocchè la sentenza sarà divenuta esecutiva.

2. L' esecuzione per l' esilio o confino, dopochè la sentenza sarà passata in giudicato, si farà colla intimazione di un' ordinanza del Giudice al condannato di dover fra giorni 15 allontanarsi dal suo domicilio, e conferirsi nel luogo destinato per l' espiazione della pena. Contemporaneamente si spedirà e diriggerà un uffizio al Giudice o Supplente del luogo, dove la pena dovrà espiarsi. Ministeriale de' 13 Ottobre 1819. Però riguardo al confino si deve rimettere al Giudice o Supplente del luogo della pena la copia di detto ordine e sentenza.

3. L' esecuzione per la condanna all' interdizione a tempo sarà quella di obbligarsi il condannato alla pena dell' ammenda correzionale o del primo grado di prigionia, di confino o di esilio correzionale in caso di trasgressione, art. 43 delle Leg. pen.

4. L' esecuzione per la mallevaria sarà quella di farsi il condannato garantire da un mallevadore per mezzo di un obbliganza presso la cancelleria del Giudicato art. 31. Leg. p.

5. L' esecuzione per la pubblica riprensione, sarà quella di ordinarsi al condannato di presentarsi in giorno designato nell' ordinanze alla pub-

blica udienza del Giudicato, e di farsi dal Giudice in pubblico la dovuta riprensione art. 41. c' Leg. pen.

6. L' esecuzione per l' ammenda sarà quella di passarsi l' estratto della condanna al Direttore del Registro e bollo della Provincia o Valle.

7. Finalmente l' esecuzione per l' imputato assoluto sarà quella di farlo subito mettere in libertà, se sarà nelle prigioni, con ordine al custode per liberarlo.

8. Formola del mandato di arresto per l' esecuzione della condanna alla prigionia.

FRANCESCO I. ec. ec.

Noi M. C. Giudice Regio del Circondario di

Veduta la sentenza pronunziata da questa Regia Giustizia fatto il dì . . . contra F. C. colla quale fu condannato alla pena di mesi quattro di prigionia.

Veduta la notifica fatta della medesima al condannato nel dì . . per atto dell' usciere B.

Letto l' articolo 379. delle Leg. di Proc. p..

Ordiniamo e comandiamo ad ogni usciere, giandarme od agente della forza pubblica, di arrestare il detto F. C. e di tradurlo in queste prigioni circondariali.

Ordiniamo inoltre al custode delle prigioni di ricevere l' arrestato e di custodirlo nel carcere correzionale a nostra disposizione.

Invitiamo finalmente tutt' i comandanti ed uffiziali della forza pubblica, di prestarvi mano forte venendone legalmente richiesti e di coadjuvare l' esecuzione del presente mandato.

In fede di che il presente mandato è stato da noi sottoscritto e suggellato col suggello di questo Regio Giudicato.

Rilasciato in . . . li . . . 18

F. del Giudice

F. del cancelliere.

9. Formola dell' ordine per l' esecuzione dell' esilio, o confino.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Noi M. C. Giudice Regio del Circondaario di. . . .

Veduta la nostra sentenza del giorno . . . . colla quale fu N. N. condannato alla pena di mesi quattro di esilio correzionale o confino, da espiarla nel comune di . . .

Veduta la notifica della medesima sentenza, fatta dall' usciere B. B. nel giorno . . . .

Letto l' art. 379. *e le Sovrane disposizioni de'* 13 *Ottobre* 1819.

Ordiniamo e comandiamo al detto N. N. di allontanarsi da questo comune (ovvero) *dal suo domicilio fra giorni* 15 *dell' intimazione della presente di conferirsi nel luogo designatogli con presentarsi a quel Giudice Regio, o supplente, ond' esprimer la pena, alla quale fu condannato. In caso d' inadempimento si procederà contro dello stesso, come di dritto.*

La presente s' intimi dall' usciere B., e ritorni a noi subito colla debita relata.

Dal nostro Giudicato Regio li . . . .

F. del Giudice

F. del cancelliere.

N. 10, Formola dell' uffizio al Giudice o Supplente del luogo destinato per l' espiazione dell' esilio o confino.

Giudicato Regio del circondario di . . . .
Tropea . . . . num. . . . .

Signore

F. C. del comune di . . . . fu condannato con sentenza di questa Regia Giustizia di . . . . già divenuta esecutiva , alla pena dell' esilio correzionale , o di confino di mesi quattro , da espiarla in cotesta Comune. Costui ha ricevuto da me gli ordini di presentarsi a lei fra giorni 15 da questa data , ond' espiar la pena alla quale fu condannato.

Io quindi la prego di darmi conoscenza della di costui presentazione , e del giorno , e di sorvegliarlo per tutto il tempo della pena da espiarsi.

Il Giudice Regio
M. C.

Al Sig. Giudice Regio , o supplente
del circondario di . . .

11. Formola dell' obbliganza per l' esecuzione della condanna d' interdizione.

Oggi li . . . del mese di . . . anno . . . in Tropea

Si è personalmente costituito presso gli atti di questa cancelleria D. F. , il quale in esecuzione di sentenza di questa Regia Giustizia del giorno . . . colla quale fu condannato alla pena della interdizione di anni due della di lui arte ec. (si spiega quale fu la condanna) *e si è obbligato di ubbidire alla condanna , sotto pena di due mesi di prigionia , di confino , o di esilio correzionale in caso d' inadempimento.*

Dietro lettura, l'ha sottoscritto in presenza de' sottoscritti testimoni, e di me cancelliere (non sapendo sottoscrivere, si farà menzione)

F. dell' obbligato
Firme de' testimoni
F. del cancelliere

12. Formola dell' obbliganza per la condanna della mallevaria.

Oggi li . . . del mese di . . . anno . . . in Tropea

Costituito presso gli atti di queste cancelleria, e di me sottoscritto cancelliere della medesima il sig. F., il quale in esecuzione di sentenza di questa Regia Giustizia del giorno . . . colla quale fu B B. condannato alla mallevaria di duc. 100 *per tre anni di sua buona condotta, in presenza de' sottoscritti testimoni si è spontaneamente obbligato qual mallevadore di detto B B. sotto pena di duc.* 100 *in caso di nuovo delitto che possa commettersi dal sudetto BB. nel corso di tre anni; e ciò anche coll' arresto personale di esso mallevadore in beneficio della Real Tesoseria in caso di trasgressione alla condanna pronunziata.*

Dietro lettura, si è sottoscritto e si è obbligato in presenza de' sottoscritti testimoni, e di me cancelliere.

F. dell' obbligato.
Firme de' testimoni
F. del cancelliere

13. Formola dell' ordine per l' esecuzione della pubblica riprensione.

Noi M. C. Giudice Regio del circondario di....

Veduta la sentenza di questa Regia Giustizia del dì . . . già passata in giudicato, colla quale fralle altre cose fu CC. condannato alla pubblica riprensione.

Ordiniamo al nostro usciere B. di citare detto CC. affin di comparire nella nostra udienza del giorno . . . alle ore . . . per subire la pubblica riprensione, alla quale fu condannato, e ciò sotto le pene prescritte dall' articolo 42 delle leg.. di Procedura Penale.

La presente ordinanza ritorni subito a noi colla debita relata.

Dal nostro Giudicato Regio in Tropea ...

F. del Giudice

F. del cancelliere

L' usciere intimerà la detta ordinanza nel modo delle altre sentenze ec.

Il Giudice nel giorno ed ora destinate per la pubblica ripresione, ordinerà, che l' imputato condannato entri nell'udienza pubblica rivolte allo stesso, che dovrà stare all'impiedi, gli farà la riprensione nel seguente modo:

Num. 14. Formola della pubblica riprensione.

Il delitto, che avete commesso ha meritato a pena della prigionia, dell' esilio del confine ec. ed anche della pubblica riprensione, perchè si è conosciuto, che pur troppo siete abituato al delitto commesso ed ad altri delitti per cui siete facile a commettere anche de' misfatti. La vostra arroganza però ed il disprezzo che avete fatto delle leggi, sarà represso e siate sicuro, che in caso della menoma recidiva in qualunque al-

tro delitto, la giustizia sarà rigorosa contro di voi, e sollecita a mettervi nelle prigioni, e punirvi severamente. Pensateci adunque per l' avvenire di rispettare ed ubbidire alle leggi del Re (N. S.), di non maltrattare i vostri simili, e di dar pruova del vostro ravvedimento colle operazioni di buon cittadino. Andate.

15. Formola per la libertà dell' imputato.

Il custode delle prigioni di . . . metterà subito in libertà il nominato F.C. per essere stato così ordinato con sentenza di questa Regia Giustizia della data di oggi medesimo -- Tropea ...

F. del Giudice.

IL FINE.

INDICE GENERALE

DI QUANTO SI CONTIENE NELLA PRESENTE OPERA.

Copia ec.

A S. E. Rev. -- Monsignor Colangelo Presidente della Pubblica Istruzione -- Eccel. Rev. -- Nunzio Pasca Tipografo desidera di dar alle stampe la *Pratica Correzionale colle formole di tutti gli atti di Procedura* del Giudice Michele Corrado. Prega per tanto V. E. Rev. di commettere la revisione, e l'avrà a grazia ec. Nunzio Pasca.

Presidenza della Giunta della Pubblica Istruzione -- addì 20 settembre 1829 -- Il Regio Revisore signor D. Romualdo de Luca avrà la compiacenza di osservare se nella suddetta opera vi sia cosa contro la Religione ed i dritti della Sovranità -- Il Deputato per la revisione de' Libri -- Canonico Francesco Rossi.

Per ordine di S. E. Rev. il Presidente della Pubblica Istruzione ho letto con piacere l' opera su la Pratica Correzionale del Giudice D. Michele Corrado. In essa non solamente non vi è cosa contro la nostra Sacrosanta Religione e del Governo; ma si osserva, che l'Autore nell'istruire su la Ritologia correzionale, insegna nel tempo stesso come debbono essere prevenuti, e regolarmente puniti i reati nello stato della vera, ed effettiva colpabilità, dando una esatta e filosofica idea delle umane azioni, e della loro imputabilità, non imputabilità e scusabilità colle formole delle sentenze, onde servono di norma al Giudice nella pronunziazione dei giudizj e all'avvocato per la buona difesa del suo cliente. In conseguenza la giudico utile e necessaria nel foro, e che si possa accordare il permesso per la stampa, se altrimenti V. E. non sarà di avviso -- Napoli 30 settembre 1829 -- Il Regio Revisore Romualdo de Luca.

Napoli 3 ottobre 1829.

Vista la dimanda del Tipografo Nunzio Pasca, colla quale desidera di pubblicar colle stampe la *Pratica Correzionale colle Formole di tutti gli atti di Procedura*, del Giudice D. Michele Corrado.

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Sig. D. Romualdo de Luca.

Si permette che detta opera si stampi ; però non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non attesti di aver riconosciuta nel confrónto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Presidente
M. COLANGELO

Pel Segretario generale e membro della Giunta

L' aggiunto
ANTONIO COPPOLA.